



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 12 Paghe 2024

Rimini, 16 settembre 2024

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

1. Le novità del mese

Luglio e agosto in pillole pag 2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

La trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile pag 12

L'adeguamento del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali pag 14

Istruzioni dell'INPS per l'accesso all'ISCRO pag 16

Le novità in materia di lavoro del decreto "Agricoltura" convertito pag 19

2

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di luglio e agosto in pillole pag 23

Il tema del mese: assunzione e durata del periodo di prova nel CCNL Studi Professionali pag 35

Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenario di settembre 2024 pag 38

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Proroga della "Decontribuzione SUD" per il 2024 pag 46

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LUGLIO E AGOSTO IN PILLOLE

INPS - FUNZIONALITÀ *ON LINE* PER IL CONGUAGLIO DELLE PRESTAZIONI DI ESODO

Con il messaggio 4.7.2024 n. 2504, l'INPS ha illustrato le modalità di gestione del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro tramite Fondi di solidarietà, così come previsto dall'art. 1 co. 235 della L. 232/2016, nonché in relazione ai contratti di espansione ai sensi dell'art. 41 co. 5-*bis* del DLgs. 148/2015.

Con l'occasione, sono state altresì indicate le modalità di gestione dei conguagli nel "Portale Prestazioni esodo", nelle ipotesi di pagamento in "Unica Soluzione".

Con riferimento alla gestione tramite il citato Portale, l'INPS rende noto di averlo implementato con nuove funzionalità per la richiesta o il rimborso ai datori di lavoro esodanti interessati dall'eventuale conguaglio, a debito o a credito, qualora l'importo complessivamente riconosciuto non coincida con quello teoricamente spettante.

INPS - CONTRIBUZIONE 2024 PICCOLI COLONI E COMPARTICIPANTI FAMILIARI

Con la circ. 4.7.2024 n. 80, l'INPS ha indicato le aliquote contributive 2024 applicabili ai piccoli coloni e compartecipanti familiari da parte dei concedenti, riportandole in un'apposita tabella allegata alla stessa circolare.

In particolare, l'aliquota contributiva:

- dovuta al FPLD è stata fissata al 29,99% (concedente 21,15% e concessionario 8,84%);
- totale è pari al 45,4365% (36,5965% a carico del concedente e 8,84% a carico del concessionario).

Si confermano anche per quest'anno le agevolazioni per zone tariffarie (75% per i territori montani e 68% per i territori svantaggiati) e la riduzione dei premi e dei contributi ex art. 1 co. 128 della L. 147/2013 (15,11%).

La contribuzione deve essere versata in 4 rate utilizzando il modello F24, entro i seguenti termini:

- 16.7.2024;
- 16.9.2024;
- 18.11.2024;
- 16.1.2025.

CORTE DI CASSAZIONE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO TRAMITE PEC

Con la sentenza 8.7.2024 n. 18529, la Corte di Cassazione ha riconosciuto come valida anche l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento a mezzo PEC con allegato un *file* word con contenuto idoneo a comunicare l'intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento e allo stesso con certezza riferibile.

Non è quindi necessario inviare una copia informatica di un documento analogico.

I giudici di legittimità hanno infatti osservato che l'art. 6 della L. 604/66 non impone alcuna specifica modalità ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, disponendo che lo stesso possa essere impugnato nel rispetto del termine di 60 giorni con qualsiasi atto scritto (anche extragiudiziale) idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento irrogatogli.

INAIL - GESTIONE INFORTUNI DEI GIORNALISTI

Con la circ. 19/2024, l'INAIL è intervenuto in merito alla convenzione stipulata con l'INPS per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente, in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30.6.2022.

Sul punto, si ricorda come ai sensi dell'art. 1 co. 103 ss. della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) la funzione previdenziale svolta dall'INPGI sia stata trasferita all'INPS, comprendendo anche i rapporti relativi al "Fondo Assicurazione Infortuni", tra cui la gestione degli eventi infortunistici verificatisi fino alla data del 30.6.2022.

Invece, da tale data fino a tutto il 2023 la gestione assicurativa è stata attribuita all'INAIL.

Ciò premesso, tenuto conto delle competenze in materia infortunistica, l'INPS ha quindi richiesto la sottoscrizione di un accordo con l'Istituto assicuratore per la gestione degli infortuni fino alla data del 30.6.2022 e non ancora definite dall'INPGI.

Nel dettaglio, l'INAIL provvederà alla gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, alla valutazione medico-legale per l'accertamento del grado di inabilità o morte, nonché alla quantificazione delle indennità da corrispondere ai giornalisti infortunati.

INPS - CONVENZIONE PER LA CAMPAGNA "RED" 2024

Con il messaggio 9.7.2024 n. 2563, l'INPS ha reso nota l'avvenuta adozione dello schema di convenzione tra lo stesso Istituto previdenziale e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali e delle dichiarazioni di responsabilità, al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

La convenzione in parola riguarda le Campagne:

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

- RED Ordinarie 2024 e 2025 (anno reddito 2023 e 2024);
- Solleciti 2023 e 2024 (anno reddito 2022 e 2023);
- INV CIV Ordinarie 2024 e 2025.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha precisato che:

- le istanze di convenzionamento potranno essere formalizzate entro il termine perentorio del 31.12.2024.
- per la presentazione delle dichiarazioni reddituali e di responsabilità continueranno a essere a disposizione dei cittadini: il *contact center*; i servizi *on line* INPS; le Strutture territoriali dell'Istituto.

MINISTERO DEL LAVORO - ADEGUAMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Con il DM 21.5.2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9.7.2024 n. 159, il Ministero del Lavoro ha disposto l'adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alle novità introdotte dall'art. 1 co. 204 ss. della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Tra le varie, il provvedimento in esame estende il campo di applicazione delle tutele del Fondo riducendo da 5 dipendenti a 1 il requisito dimensionale richiesto ai datori di lavoro per beneficiarvi.

Per quanto riguarda la prestazione, l'art. 5 del DM 21.5.2024 precisa che l'assegno di integrazione salariale è destinato ai lavoratori subordinati che hanno un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Inoltre, il trattamento può essere riconosciuto anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Per questi ultimi, alla ripresa dell'attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato verrà prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

INPS - DOMANDE PER IL *BONUS* PSICOLOGO

Con il messaggio 11.7.2024 n. 2584, l'INPS ha comunicato l'avvenuta elaborazione delle graduatorie per l'erogazione del c.d. "*bonus* psicologo" (art. 1-*quater* co. 3 del DL 228/2021; DM 24.11.2023), all'esito dell'attività istruttoria delle domande relative allo stanziamento dei fondi per l'anno 2023.

I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità del valore ISEE, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell'ammontare delle risorse disponibili.

Si ricorda che è previsto un importo massimo di 50,00 euro per ogni seduta, erogato fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito in:

- 1.500,00 euro (se l'ISEE è inferiore a 15.000,00 euro);
- 1.000 euro (se l'ISEE è compreso tra 15.000 e 30.000 euro);
- 500,00 euro (se l'ISEE è superiore a 30.000,00 ma non a 50.000,00 euro).

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo decorrenti dall'11.7.2024 per usufruire del *bonus* e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito.

INPGI - DENUNCIA MENSILE PER LA GESTIONE SEPARATA

Con la circ. 9.7.2024 n. 6, l'INPGI ha illustrato la nuova procedura DasmOnline per la predisposizione e la trasmissione della denuncia contributiva mensile per i giornalisti che effettuano la prestazione mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

La nuova procedura sarà operativa dal 16.7.2024 e sostituirà l'attuale procedura DASM (quest'ultima potrà essere utilizzata fino al 16.1.2025).

Il Portale DasmOnline sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 20:00 e consentirà di visualizzare le denunce relative agli ultimi 12 mesi solari (l'azienda dovrà provvedere ad eseguire periodicamente copie delle denunce sui propri sistemi).

INPS - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA PER IL SETTORE AGRICOLO

Con la circ. 11.7.2024 n. 81, l'INPS ha illustrato le modalità di calcolo 2024 dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla Gestione di appartenenza dei proseguitori volontari.

In particolare, l'Istituto ha reso noto che:

- per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria, l'aliquota da applicare è pari al 30,10%;
- per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, distinti in 4 classi di reddito settimanale, l'importo minimo dei contributi volontari è pari a 66,74 euro settimanali, in caso di autorizzazione alla contribuzione volontaria accordata prima del 31.12.95 (ovvero a 79,02 euro settimanali, in caso di autorizzazione successiva a tale data);
- i contributi integrativi volontari per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato sono commisurati all'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l'aliquota IVS vigente nel settore che, per l'anno 2024, per il FPLD è pari al 30,10%.

MINISTERO DEL LAVORO - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 2024 PER L'EDILIZIA

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Con il DM 16.5.2024, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro in data 15.7.2024, viene confermata anche per quest'anno nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva riconosciuta in favore delle imprese edili dall'art. 29 co. 2 del DL 244/95.

L'agevolazione si applica agli operai occupati per 40 ore a settimana e consiste in una riduzione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.

Per fruirne devono sussistere determinate condizioni, come la regolarità contributiva e l'assenza di condanne passate in giudicato per violazione di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.

INL - CORRETTO INQUADRAMENTO NELL'AMBITO DEL SETTORE AGRICOLTURA

Con la nota 16.7.2024 n. 5486, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito nuove istruzioni operative al personale ispettivo impegnato nelle verifiche aventi ad oggetto l'attività ricettiva e di ristorazione svolta dagli agriturismi e, soprattutto, il loro corretto inquadramento nell'ambito del settore agricoltura.

Con l'occasione, l'Ispettorato ha precisato come il tempo di lavoro necessario all'esercizio delle attività agrituristiche e, quindi, la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell'agriturismo rispetto a quelle impegnate nell'attività agricola principale, non sia più rilevante ai fini della determinazione della connessione tra le due tipologie di attività e della prevalenza di quella agricola, necessaria alla verifica del corretto inquadramento degli agriturismi.

In tal senso, si evidenzia il rilievo della legislazione regionale, confortata dall'art. 4 co. 2 della

L. 96/2006, laddove rimette alle Regioni il compito di definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto a quelle agricole, che devono rimanere prevalenti.

7

INPS - ASSISTENZA FISCALE 2024

Con il messaggio 17.7.2024 n. 2640, l'INPS ha reso noto che anche per il 2024 assicurerà, in qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l'Istituto nel modello 730, specificando che provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

INPS - DECONTRIBUZIONE SUD

Con la circ. 17.7.2024 n. 82, l'INPS ha illustrato la disciplina generale e l'ambito applicativo dell'agevolazione contributiva denominata "decontribuzione Sud" a seguito della decisione C(2024) 4512 *final* del 25.6.2024 della Commissione europea, che ne ha prorogato l'applicabilità fino al 31.12.2024.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha precisato che, su precise indicazioni ministeriali, la decontribuzione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate dall'1.7.2024. Pertanto, la proroga fino al 31.12.2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024.

INPS - NUOVA FUNZIONALITÀ "PRISMA"

Con il messaggio 19.7.2024 n. 2650, l'INPS ha reso noto che dal 22.7.2024 sono abilitati all'utilizzo della Piattaforma "PRISMA" anche i lavoratori e gli Istituti di Patronato.

Tale servizio ha come scopo quello di fornire le informazioni presenti negli archivi informatici dell'Istituto previdenziale, utili a supportare il datore di lavoro nella valutazione del corretto adempimento dell'obbligo contributivo in relazione all'applicabilità o meno del massimale di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95.

INPS - PRESTAZIONI DI MALATTIA PER COMPARTICIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI

Con la circ. 22.7.2024 n. 83, l'INPS ha comunicato gli importi giornalieri ai fini del calcolo, per il 2024, per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi, ricordando che con il DM 21.5.2024 sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere.

Tali retribuzioni, per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione, limitatamente ai quali continuano ad applicarsi i salari medi convenzionali determinati, anno per anno, per ciascuna Provincia, con i decreti previsti dall'art. 28 del DPR 488/68.

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nel 2024, liquidate temporaneamente sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2023, dovranno essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per le prestazioni di maternità/paternità il reddito applicabile, per il 2024, ai fini della loro erogazione è pari a 63,06 euro.

INPS - ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA ITALIA E AUSTRALIA

Con il messaggio 23.7.2024 n. 2702, l'INPS ha reso note alcune novità per assicurati e pensionati con riferimento all'Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano.

In particolare, le novità riguardano:

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

-
- il nuovo formulario di domanda di pensione australiana per soggetti residenti in Italia, con l'obiettivo di inviare le informazioni reddituali contestualmente alla presentazione della domanda di pensione australiana e avere una più rapida definizione;
 - la campagna di eliminazione degli assegni;
 - l'accordo tecnico-procedurale di scambio dei dati di decesso INPS-Centrelink australiano, che eviterà ai pensionati che riscuotono la pensione in Australia di essere soggetti alla campagna di accertamento dell'esistenza in vita da parte di Citibank N.A.

INPS - DOMANDE DI CONGEDO PARENTALE E CONGEDO PARENTALE A ORE

Con il messaggio 23.7.2024 n. 2704, l'INPS ha reso noto di aver implementato la procedura per l'acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che consente di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata.

A tal fine, è necessario spuntare con "Sì" la nuova dichiarazione "Dichiaro di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata" inserita all'interno della pagina "Dati domanda". La procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità nel caso in cui il parto o l'ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell'anno 2022. Invece, nel caso in cui l'evento ricada nel 2023, l'inserimento della data è necessaria per il diritto all'ulteriore mese con quota maggiorata.

Nel caso in cui l'evento nascita o l'ingresso in famiglia si verifichi a partire dall'1.1.2024, non è necessario l'accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità.

9

INPS - ISTRUZIONI PER L'ACCESSO ALL'ISCRO

Con la circ. 23.7.2024 n. 84, l'INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso all'ISCRO in favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione), e reso strutturale dall'art. 1 co. 142 - 155 della L. 213/2023.

Tra le varie, l'Istituto previdenziale si è soffermato sui requisiti di accesso, sulla misura, sulla durata, sulle ipotesi di decadenza, sulle incompatibilità e sui ricorsi.

La domanda deve essere presentata all'INPS in via telematica dal 15 giugno e fino entro il 31 ottobre, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" e selezionando "Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)". In alternativa, la domanda potrà essere presentata anche mediante Patronati o *contact center*. Per il 2024 la domanda sarà disponibile dall'1.8.2024 al 31.10.2024.

INPS - ADEGUAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEI SERVIZI AMBIENTALI

Con la circ. 26.7.2024 n. 85, l'INPS ha illustrato l'adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali alle disposizioni di cui agli artt. 26 co. 7-*bis* e 30 co. 1-*bis* del DLgs. 148/2015. Tra le varie, viene specificato il campo di applicazione del Fondo nonché come questo provveda:

- all'erogazione di un assegno di integrazione salariale;
- all'erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito;
- al finanziamento di programmi di formazione;
- ad assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale.

INPS - INTEGRAZIONI SALARIALI IN CASO DI TEMPERATURE ELEVATE

Il messaggio 26.7.2024 n. 2736, l'INPS ha riassunto le modalità di accesso ai trattamenti di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa del caldo eccessivo, nonché i criteri per la corretta valutazione delle istanze.

Le indicazioni concernono anche le lavorazioni al chiuso quando, per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, non sia possibile avvalersi di sistemi di ventilazione o di raffreddamento, nonché nell'ambito del lavoro svolto in agricoltura.

Si precisa che la valutazione circa l'integrabilità della causale richiesta deve tenere conto anche del tipo di attività svolta e delle condizioni in cui i lavoratori operino in concreto; ne consegue che in caso di temperature pari o inferiori a 35° centigradi, la domanda potrebbe essere accolta se la temperatura "percepita" risulti più elevata di quella reale.

Si ricorda che per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale, sia la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" sia la causale "evento meteo" per "temperature elevate" integrano fattispecie annoverabili tra gli "eventi oggettivamente non evitabili".

INPS - MISURE A TUTELA DEI LAVORATORI PER LE EMERGENZE CLIMATICHE

Con il messaggio 26.7.2024 n. 2735, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'accesso ai trattamenti CISOA e CIGO introdotti dall'art. 2-*bis* del DL 63/2024, al fine di prevenire l'esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza da ondate di calore.

In particolare, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14.7.2024 e il 31.12.2024, la CISOA per intemperie stagionali è riconosciuta agli OTI anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

giornaliero contrattualmente stabilito. In sede di presentazione della domanda di accesso occorre utilizzare la causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.

I datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni (rientranti in ambito CIGO), per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dall’1.7.2024 al 31.12.2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata di 52 settimane nel biennio mobile.

MINISTERO DEL LAVORO - RILASCIO CARTA BLU UE PER PERSONALE SANITARIO

Con la nota 1.8.2024 n. 7459, il Ministero del Lavoro precisa che, ove sia presentata domanda di rilascio della Carta Blu UE *ex art. 27-quater* del DLgs. 286/98 per il personale medico sanitario da reclutare ai sensi dell’art. 15 del DL 34/2023, non è necessario che sia prodotta la dichiarazione di valore relativa al titolo conseguito all’estero, in quanto la deroga introdotta in relazione all’esercizio della professione non può che estendersi alla documentazione richiesta – in via ordinaria – al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica professionale.

INL - ATTIVITÀ ISPETTIVA SUI LUOGHI DI LAVORO

Con nota del 31.7.2024 n. 1357, l’INL ha esaminato le novità introdotte dal DLgs. 103/2024, con particolare riferimento all’incidenza delle stesse sull’attività ordinaria degli ispettori del lavoro.

Tra le modifiche, si segnalano:

- l’introduzione di un nuovo fascicolo informativo delle imprese;
- la previsione di un maggior coordinamento tra enti che effettuano controlli (INPS, INAIL e Guardia di Finanza);
- l’individuazione di tempistiche vincolate per lo svolgimento dei controlli, per le imprese a basso rischio.

INL - VIOLAZIONI SANABILI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Con la nota 31.7.2024 n. 1357, l’INL ha esaminato le novità introdotte dal DLgs. 103/2024, evidenziando come le violazioni meramente formali, in caso di regolarizzazione, non sono soggette ad alcuna sanzione.

Infatti, il decreto in questione ha introdotto la diffida amministrativa, ossia un invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto al trasgressore, a sanare l’infrazione, prima che la stessa venga contestata.

Sul punto, l’Ispettorato chiarisce i presupposti applicativi del nuovo istituto, che trova attuazione in relazione alle sole sanzioni amministrative punite con una pena il cui massimo

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

edittoale, in astratto, non supera i 5.000,00 euro, mentre restano escluse tutte quelle infrazioni ritenute non sanabili.

Dal punto di vista procedurale, il trasgressore avrà 20 giorni di tempo per sanare la violazione, senza incorrere in alcuna sanzione e determinando l'estinzione del procedimento ispettivo.

INPS - PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO TLC

Con la circ. 1.8.2024 n. 86, l'INPS ha fornito istruzioni sul Fondo di solidarietà bilaterale della Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal DM 4.8.2023 e la cui disciplina è applicabile a partire dall'1.1.2024.

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:

- l'assegno di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia CIGO e CIGS;
- il finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'UE;
- prestazioni integrative della CIGO, CIGS e dell'assegno di integrazione salariale;
- prestazioni integrative della NASpl in termine di importi e durata;
- assegno straordinario, previsto nel quadro di processi di esodo dei lavoratori prossimi alla pensione.

INPS - CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Con la circ. 1.8.2024 n. 87, l'INPS ha fornito nuove indicazioni circa l'ambito applicativo dell'art. 5 del DL 69/2023 il quale, modificando l'art. 18 co. 2 della L. 115/2015, ha previsto l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali anche al fine del conseguimento della pensione anticipata, oltre che delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Tra le varie, l'INPS ricorda che l'art. 18 co. 6 della L. 115/2015 prevede che i trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrano dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo.

Pertanto, la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organismi internazionali non può comunque essere antecedente al 1.7.2023, in quanto il DL 69/2023 è entrato in vigore il 14.6.2023.

INL - PAGAMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Con il comunicato dell'8.8.2024, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha reso noto che il pagamento delle sanzioni relative alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

contestate dal personale ispettivo verrà progressivamente effettuato tramite il circuito pagoPA.

INPS - INDENNITÀ DI MALATTIA PER I LAVORATORI MARITTIMI

Con il messaggio 9.8.2024 n. 2829, l'INPS ha fornito chiarimenti circa le modalità di calcolo e l'ammontare dell'indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare di cui agli artt. 6 e 10 del RDL 1918/37.

Con l'occasione, l'INPS precisa che nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso UniEmens sia superiore all'imponibile contributivo, l'indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro.

Resta ferma la necessaria segnalazione al datore di lavoro per la corretta esposizione del dato retributivo sulla mensilità di riferimento, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

MINISTERO DEL LAVORO - NUOVI IMPORTI PER INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Con due decreti pubblicati nel mese di agosto 2024 nella sezione "Pubblicità legale", il Ministero del Lavoro ha proceduto alla rivalutazione, con decorrenza 1.7.2024, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per:

- il settore agricoltura (DM 5.7.2024 n. 111);
- i settori industria e navigazione (DM 5.7.2024 n. 114).

INPS - RETTIFICHE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

Con il messaggio 13.8.2024 n. 2844, l'INPS rende noto che il datore di lavoro che ha conseguito la certificazione di parità di genere ex art. 46-*bis* del DLgs. 198/2006 entro il 31.12.2023 e ha presentato la domanda di esonero dell'1% ex art. 5 della L. 162/2021, compilando erroneamente il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, può rettificare i dati inseriti:

- rinunciando alla domanda presentata contenente le informazioni errate;
- presentando una nuova domanda e indicando correttamente la retribuzione media mensile globale.

La rinuncia alla domanda presentata e la presentazione di una nuova domanda devono essere effettuate entro il termine perentorio del 15.10.2024.

La rettifica consentirà all'INPS di elaborare correttamente le domande di esonero in argomento per l'ammontare spettante.

GOVERNO - FONDO PER CONTRIBUTI AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Con il DPCM 27.6.2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 23.8.2024 n. 197, sono state definite

le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo del Fondo istituito dall'art. 28 co. 1 del DL 48/2023 in favore di:

- enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del DLgs. 117/2017;
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del DLgs. 117/2017;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al DLgs. 460/97, iscritte nella relativa anagrafe.

L'accesso al contributo è previsto in caso di assunzioni, ai sensi della L. 68/99, di persone con disabilità con età inferiore a 35 anni, effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l'1.8.2020 e il 30.9.2024 (è possibile accedere al contributo anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato).

Il contributo:

- è pari a 12.000,00 euro *una tantum* e 1.000,00 euro per ogni mese (dalla data di assunzione e fino al 30.9.2024);
- deve essere richiesto all'INPS, a partire dal 2.9.2024 e fino al 31.10.2024.

14

INPS - FONDO PER CONTRIBUTI AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Con il messaggio 29.8.2024 n. 2906, l'INPS è intervenuto in merito al contributo per l'assunzione di lavoratori disabili *under 35* previsto dall'art. 28 co. 1 del DL 48/2023 e destinato agli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.

Con l'occasione, si ricorda che il beneficio può essere riconosciuto con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate tra il 1.8.2020 e il 30.9.2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell'ente o dell'organizzazione. Operativamente, le domande di accesso al contributo devono essere presentate – a pena di decadenza – dal 2.9.2024 al 31.10.2024 esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal portale dell'INPS, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0), attraverso il servizio "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del "Cassetto Previdenziale

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

del Contribuente”, selezionando l’apposito oggetto “Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità”.

INAIL - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE

Con la circ. 3.9.2024 n. 23, l’INAIL ha indicato la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dal medesimo Istituto assicuratore con riferimento al settore dell’industria con decorrenza dall’1.7.2024, nonché gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 20.258,70 euro e di 37.623,30 euro.

La circolare ha inoltre specificato quali sono i soggetti interessati nonché la retribuzione di ragguglio, il cui importo – sempre con decorrenza 1.7.2024 – è pari a 67,53 euro giornalieri ossia 1.688,23 euro mensili.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

LA TRASMISSIONE DEL RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE

Con il DM 3.6.2024 sono state definite le modalità che le aziende pubbliche e private devono seguire per redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, il cui termine di invio è stato prorogato al 20.9.2024.

Con il DM 3.6.2024, il Ministero del Lavoro ha indicato le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, ai sensi dell'art. 46 del DLgs. 198/2006.

Invece, le aziende che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria.

Nel merito, va ricordato che limitatamente al biennio 2022-2023, il termine per la trasmissione del rapporto è stato fissato in un primo tempo al 15.7.2024 e, con il successivo DM 2.7.2024, differito al 20.9.2024.

Invece, per le annualità successive, il termine di trasmissione rimane il 30 aprile dell'anno seguente alla scadenza di ciascun biennio.

Modalità di presentazione

Operativamente, il rapporto in questione deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica:

- compilando *on line* il modulo allegato al decreto in parola;
- utilizzando il relativo applicativo informatico disponibile sul portale del Ministero del Lavoro.

Al termine della procedura di compilazione dei moduli, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, l'applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

Rapporto unico e aziende con sede legale all'estero

L'art. 1 del DM 3.6.2024 stabilisce che in presenza di aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze e unità produttive, vada redatto un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati.

Invece, le aziende con sede legale all'estero sono tenute a presentare il rapporto solo se hanno in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di 50 dipendenti.

In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto con le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia.

Il rapporto è presentato da una delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano.

Accertamento di eventuali discriminazioni

Nell'ipotesi in cui ne ravvisino l'esigenza a seguito dell'esame del rapporto biennale, le consigliere e i consiglieri di parità regionali possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del Lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.

Restano in ogni caso ferme le facoltà riconosciute dall'art. 37 co. 1 del DLgs. 198/2006 per la rimozione delle discriminazioni accertate.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

L'ADEGUAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Con il DM 21.5.2024 è stato disposto l'adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022.

Con il DM 21.5.2024, pubblicato sulla G.U. 9.7.2024 n. 159 ed entrato in vigore il 24.7.2024, il Ministero del Lavoro ha disposto l'adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alle novità introdotte dall'art. 1 co. 204 - 208 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

In particolare, modificando la disciplina in precedenza dettata dal DM 27.12.2019 n. 104125 quale provvedimento istitutivo del Fondo in questione, è stato ampliato il campo di applicazione e individuato i criteri applicativi delle prestazioni.

Finalità del Fondo

Secondo quanto indicato all'art. 2 del DM 21.5.2024, il Fondo in esame ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di un assegno di integrazione salariale, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali in materia di CIGO e CIGS di cui al DLgs. 148/2015.

Nuovo requisito dimensionale

Con il DM 21.5.2024 viene innanzitutto esteso il campo di applicazione delle prestazioni, riducendo da 5 dipendenti a 1 il requisito dimensionale richiesto ai datori di lavoro.

Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, vengono computati anche gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

Soggetti destinatari della tutela

L'art. 5 del DM 21.5.2024 precisa che l'assegno di integrazione salariale è destinato ai lavoratori subordinati – compresi gli apprendisti – che hanno un'anzianità di lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la

prestazione di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato verrà prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.

Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

Misura dell'assegno di integrazione salariale

L'art. 7 del DM 21.5.2024 adegua l'importo dell'assegno di integrazione salariale ai parametri individuati dall'art. 3 del DLgs. 148/2015, fissandolo dunque all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, con il relativo massimale.

Sul punto, la norma in commento indica la retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell'interessato come la retribuzione mensile utile per la determinazione dell'assegno di integrazione salariale e per la paga oraria.

Durata

Per quanto riguarda invece la durata delle riduzioni o delle sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, queste possono avere una durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a 15 dipendenti.

Oltre tale soglia dimensionale si conferma una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie, mentre per le casuali straordinarie di cui all'art. 21 del DLgs. 148/2015, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall'art. 22 del medesimo DLgs. 148/2015, variabili da 12 a 24 mesi in un quinquennio mobile a seconda della causale invocata (36 mesi in un quinquennio mobile, nell'ipotesi speciale dei contratti di solidarietà).

In ogni caso, per ogni unità produttiva i trattamenti non possono superare i 24 mesi in un quinquennio mobile.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

ISTRUZIONI DELL'INPS PER L'ACCESSO ALL'ISCRO

Con la circ. 84/2024, l'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso all'ISCRO, resa strutturale dalla legge di bilancio 2024.

Con la circ. 23.7.2024 n. 84, l'INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative per presentare le domande di accesso all'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), resa strutturale dall'art. 1 co. 142 - 155 della L. 213/2023.

Destinatari

L'ISCRO è una prestazione di sostegno al reddito riconosciuta ai soli professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Requisiti

Oltre all'iscrizione alla Gestione separata (la quale deve essere formalizzata dal professionista in quanto non automatica), ai fini dell'accesso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto e dell'APE sociale (l'indennità è invece cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità) e non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiario dell'Assegno di inclusione ex DL 48/2023;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000,00 euro (annualmente rivalutato);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolare di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale precisa che per i due requisiti reddituali occorre considerare il solo reddito prodotto per lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53 co. 1 del TUIR, ed esposto nella dichiarazione dei redditi nel quadro "RE", "RH" o "LM".

Misura e durata

L'indennità:

- è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda (minimo 250,00 euro e massimo 800,00 euro mensili);
- è erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda (non comporta accredito di contribuzione figurativa);
- non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

Regime fiscale

L'importo concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e pertanto l'INPS applica la ritenuta a titolo di acconto del 20% (la ritenuta non è applicata per i professionisti in regime forfettario).

Domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS in via telematica dal 15 giugno ed entro il 31 ottobre, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" e selezionando "Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)". In alternativa, la domanda potrà essere presentata anche mediante Patronati o *contact center*.

Per il 2024 la domanda è disponibile già dall'1.8.2024 al 31.10.2024.

In sede di presentazione della domanda è necessario:

- autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell'INPS;
- autorizzare l'Istituto previdenziale alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell'ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del DLgs. 150/2015, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa (art. 17-bis del DL 60/2024).

Inoltre, l'erogazione della indennità deve essere accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari, a percorsi di aggiornamento professionale.

Decadenza

La decadenza dal beneficio è prevista nei seguenti casi:

- titolarità di trattamento pensionistico diretto;
- iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- titolarità dell'Assegno di inclusione;
- cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità.

Nel caso di decadenza il professionista non potrà comunque accedere alla prestazione nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione dell'indennità ISCRO posta in decadenza.

Incompatibilità

L'indennità è incompatibile con:

- le pensioni dirette;
- l'APE sociale;
- l'Assegno di inclusione;
- la NASpl, la DIS-COLL, l'ALAS e l'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.

La misura è invece compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DEL DECRETO “AGRICOLTURA” CONVERTITO

Con la L. 101/2024 di conversione del DL 63/2024 (c.d. decreto “Agricoltura”) sono state introdotte diverse novità rispetto al testo originario, anche in materia di lavoro e previdenza.

Con il DL 15.5.2024 n. 63, entrato in vigore il 16.5.2024, sono state previste specifiche disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (c.d. decreto “Agricoltura”).

Il decreto in questione è stato successivamente convertito nella L. 12.7.2024 n. 101, pubblicata sulla G.U. 13.7.2024 n. 163 ed entrata in vigore il 14.7.2024, introducendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono riproposte le principali novità in materia di lavoro e previdenza contenute nel decreto convertito.

Novità in materia di ammortizzatori sociali

L'art. 2-bis del DL 63/2024, inserito in sede di conversione in legge, introduce speciali disposizioni agevolative che trovano applicazione con riferimento alla Cassa Integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e alla Cassa Integrazione guadagni ordinaria (CIGO), introdotte al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

La medesima disposizione stabilisce poi il rifinanziamento del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 44 co. 11-bis del DLgs. 148/2015, destinato alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Trattamenti agevolati di CISOA

Per quanto riguarda la CISOA, il DL 63/2024 convertito riconosce, per il periodo compreso tra il 14.7.2024 e il 31.12.2024, il ricorso allo strumento di sostegno al reddito agli operai agricoli a tempo indeterminato, previsto dall'art. 8 della L. 457/72 nei casi di intemperie stagionali, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

	La norma prevede poi la “sterilizzazione” dei predetti periodi di CISOA ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue. Tali periodi sono invece equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
--	--

Trattamenti agevolati di CIGO	<p>Sempre al fine di far fronte alle difficili situazioni climatiche, si interviene anche con riferimento al trattamento di CIGO, “disattivando”, relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, i limiti di durata previsti dall’art. 12 co. 2 e 3 del DLgs. 148/2015.</p> <p>Tale disposizione di favore trova applicazione per il periodo compreso tra l’1.7.2024 e il 31.12.2024, con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, o che effettuano attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.</p> <p>Per le imprese beneficiarie, inoltre, non troverà applicazione il contributo addizionale di cui all’art. 5 del DLgs. 148/2015, normalmente dovuto (nella misura variabile del 9%, 12% e 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate) dalle imprese che beneficiano dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari.</p>
Finanziamento della CIGS per le aree di crisi industriale complessa	<p>Vengono stanziati 7,5 milioni euro, per il 2024, per il trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall’art. 44 co. 11-<i>bis</i> del DLgs. 148/2015, destinato alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, intendendo per tali specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto; • da una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Esonero contributivo per i datori di lavoro agricoli delle zone alluvionate

L’art. 2 co. 1 del DL 63/2024 convertito prevede una riduzione dei contributi dovuti per l’anno 2024 da parte dei datori di lavoro agricoli colpiti dall’alluvione di maggio 2023.

Lo sconto contributivo si applica:

- per i periodi di contribuzione dall’1.1.2024 al 31.12.2024
- in relazione ai contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone di cui all’allegato 1 al DL

61/2023, ossia i territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione di maggio 2023.

In pratica, i datori di lavoro agricolo operanti nei territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, colpiti dall'alluvione di maggio 2023, possono beneficiare di una riduzione del 68% dei contributi a loro carico e relativi al proprio personale dipendente.

Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli

L'art. 2 co. 3 del DL 63/2024 convertito interviene sugli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, prevedendo:

- la reintroduzione degli elenchi nominativi trimestrali;
- l'autorizzazione all'INPS alla pubblicazione *on line*, entro il 31.12.2024, di un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati a mezzo raccomandata, PEC o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

Istituzione della banca dati degli appalti in agricoltura

L'art. 2-*quinquies* del DL 63/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede, al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo, l'istituzione presso l'INPS della banca dati degli appalti in agricoltura, cui possono accedervi il personale ispettivo:

- dell'Ispettorato nazionale del Lavoro;
- del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;
- della Guardia di Finanza;
- dell'INAIL.

Alla banca dati si iscriveranno le imprese, in forma agricola o associata che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Si tratta quindi delle imprese che:

- svolgono attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;
- effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde.

In caso di stipulazione o esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto previsto dalle disposizioni in esame, è prevista l'irrogazione, a carico del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa da 5.000,00 a 15.000,00 euro, senza applicazione della procedura di diffida accertativa.

Per un anno dalla notifica dell'illecito è impedita l'iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'art. 6 del DL 91/2014.

Le disposizioni in materia di banca dati degli appalti in agricoltura non si applicano ai contratti pubblici di cui al DLgs. 31.3.2023 n. 36.

Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura

L'art. 2-*quater* del DL 63/2024, inserito in sede di conversione in legge, interviene in materia di contrasto al fenomeno del caporalato.

Viene prevista l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, quale strumento di condivisione delle informazioni tra le Amministrazioni statali e le Regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.

Rafforzamento dei controlli in materia di lavoro

L'art. 2-*ter* co. 1 del DL 63/2024, inserito in sede di conversione in legge, modificando l'art. 7 co. 2 del DL 4.5.2023 n. 48:

- prevede che il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e la Guardia di Finanza abbiano accesso a tutte le informazioni e le banche dati trattate dall'INPS anche al fine di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare;
- specifica che tra il personale ispettivo dell'INL è compreso anche il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi dall'art. 6 del DLgs. 14.9.2015 n. 149.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI LUGLIO E AGOSTO IN PILLOLE

ACCONCIATURA ED ESTETICA (CONFSAL - CONFLAVORO)

CCNL 20.6.2024

Rinnovata la disciplina applicabile ai dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, *piercing* e centri benessere aderenti a Conflavoro PMI. La nuova disciplina decorre dall'1.6.2024 e scadrà il 31.5.2027.

Fissati i nuovi importi dei minimi retributivi validi da giugno 2024, gennaio 2025, gennaio 2026 e ottobre 2026; di seguito gli importi in vigore dall'1.6.2024: liv. 1, 1.593,50 euro; liv. 2, 1.456,00 euro; liv. 3, 1.380,00 euro; liv. 4, 1.301,00 euro.

Per le altre novità si rimanda al testo integrale del CCNL.

AGENZIE INVESTIGATIVE E PER LA SICUREZZA (UGL - AISS)

PROTOCOLLO 24.6.2024

Con il Protocollo straordinario del 24 giugno le Parti stipulanti hanno previsto una serie di misure interlocutorie di carattere economico, dirette a preservare il potere d'acquisto dei lavoratori, e tra essi in misura maggiore per i livelli più bassi dell'inquadramento.

Prevista l'erogazione nel mese di luglio di un'*una tantum* riferita ai 49 mesi di carenza contrattuale compresi tra l'1.6.2020 e il 30.6.2024. Tale *una tantum*, che spetta ai soli dipendenti in forza alla data del 24 giugno, compete nelle seguenti misure: liv. 1, 15,00 euro; liv. 2, 25,00 euro; liv. 3, 40,00 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 75,00 euro; liv. 6, 80,00 euro; liv. 7, 90,00 euro. In caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il suddetto periodo di riferimento tali valori dovranno essere erogati *pro quota*, in ragione di tanti quarantanovesimi quanti sono i mesi interi maturati.

L'aumento delle retribuzioni minime è stato previsto da gennaio 2025, data a decorrere dalla quale alla generalità dei lavoratori spetteranno i seguenti valori: liv. Q, 1.865,00 euro; liv. 1, 1.645,00 euro; liv. 2, 1.440,00 euro; liv. 3, 1.340,00 euro; liv. 4, 1.280,00 euro; liv. 5, 1.195,00 euro. Per i soli lavoratori addetti ad attività discontinue o di semplice attesa o custodia, con orario mensile pari a 182 ore, i nuovi importi saranno invece i seguenti: liv. 1, 1.730,58 euro; liv. 2, 1.514,91 euro; liv. 3, 1.409,71 euro; liv. 4, 1.346,59 euro; liv. 5, 1.257,17 euro.

Si segnala altresì che i livelli 6 e 7 della scala classificatoria sono stati soppressi dall'1.1.2025, ed è questo il motivo per cui non sono stati previsti importi dal prossimo anno.

In ultimo si segnala l'estensione alle aziende operanti nel settore della sorveglianza finalizzata alla prevenzione degli incendi dell'ambito di applicazione della disciplina collettiva in questione.

AGENZIE ASSICURATIVE GENERALI (IMPIEGATI AMMINISTRATIVI)

ACCORDO 10.7.2024

Decorre dal 10.7.2024 e scadrà il 31.3.2025 la nuova disciplina che regola il rapporto di lavoro tra gli agenti generali delle assicurazioni Generali Italia e gli impiegati amministrativi delle agenzie.

Previsto da luglio 2024 un aumento del 5% delle retribuzioni minime. Per i relativi importi, differenziati per livello di inquadramento e classe di anzianità e indicati dalle Parti su base annua (da dividere per 14 per ricavare la mensilità ordinaria e straordinaria), si rinvia al testo dell'Accordo (allegato 1A).

Nuovi valori da luglio 2024 anche per alcune indennità, come di seguito indicato:

- indennità di carica spettante ai funzionari, 1.156,74 euro;
- indennità di funzione relativa allo svolgimento di attività di cassa, 480,90 euro (livello 4) o 292,39 euro (livello 3);
- indennità spettante al cassiere unico (figura soppressa, a esaurimento), 385,58 euro;
- indennità di funzione per i quadri, 418,78 euro.

AGRICOLTURA (COOPERATIVE)

ACCORDO 19.7.2024

La nuova disciplina valida per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli decorre dall'1.1.2024.

Previsti incrementi retributivi da aprile 2024, maggio 2025, maggio 2026 e febbraio 2027. Di seguito i nuovi minimi retributivi da applicare dall'1.4.2024: liv. 1, 2.200,92 euro; liv. 2, 1.978,64 euro; liv. 3, 1.821,25 euro; liv. 4, 1.693,44 euro; liv. 5, 1.610,38 euro; liv. 6, 1.563,74 euro; liv. 7, 1.450,84 euro; area np, 1.223,82 euro. La corresponsione degli arretrati retributivi spettanti dal mese di aprile è stata prevista con la busta paga di agosto.

Dal 1° agosto l'indennità di funzione mensile spettante ai quadri aumenta a 230,00 euro (per coloro che sono inquadrati nel livello 1) e a 160,00 euro (livello 2).

Sempre dall'1.8.2024 l'indennità spettante su base mensile al lavoratore con responsabilità del movimento cassa, a copertura del rischio contabile-amministrativo posto a suo carico, passa dagli attuali 25,00 a 35,00 euro.

Innalzata da 230 a 250 ore annue la soglia massima di lavoro straordinario. Aumenta al 40% la maggiorazione per lavoro festivo, dall'1.8.2024 per gli operai agricoli e dall'1.1.2024 per le altre figure disciplinate dal contratto.

Due le novità in materia di permessi retribuiti:

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

-
- dall'1.8.2024 riconosciute 8 ore annue, fruibili anche in modalità frazionata, a beneficio del lavoratore genitore, in relazione alle esigenze di inserimento all'asilo del figlio di età inferiore ai 3 anni;
 - dall'1.1.2025 riconosciute 8 ore di permesso annuo (anch'esse frazionabili) per l'assistenza del coniuge, figli o affini di primo grado per le ipotesi di ricovero o dimissioni da strutture sanitarie e/o di *day hospital*.

Disciplinate tre fattispecie aggiuntive per la richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto, tutte afferenti alla necessità di fronteggiare spese impreviste causate da eventi calamitosi che abbiano comportato la dichiarazione di stato d'emergenza. Tali nuove causali permettono solo un'anticipazione nei limiti del 50% (in deroga alla soglia del 70% applicabile alle altre fattispecie).

In tema di periodo di prova degli operai a tempo determinato, l'Accordo precisa che la durata non va intesa in termini di calendario ma di prestazione effettiva.

Il contributo annuo a carico della cooperativa nei confronti del Filcoop (assistenza sanitaria integrativa) dall'1.1.2025 aumenta:

- da 26,00 a 74,00 euro per gli operai a tempo indeterminato;
- da 18,00 a 52,00 euro per gli operai a tempo determinato.

ALBERGHI E CAMPEGGI (CONFCOMMERCIO)

ACCORDO 5.7.2024

Rinnovata la disciplina applicabile ad aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta, porti e approdi turistici e rifugi alpini, la cui disciplina era scaduta il 31.12.2018.

Da luglio 2024 decorrono gli incrementi retributivi, con la paga conglobata che si attesta sui seguenti valori minimi: liv. A, 2.309,93 euro; liv. B, 2.138,57 euro; liv. 1, 1.992,50 euro; liv. 2, 1.821,13 euro; liv. 3, 1.717,55 euro; liv. 4, 1.620,69 euro; liv. 5, 1.519,93 euro; liv. 6S, 1.461,49 euro; liv. 6, 1.440,78 euro; liv. 7, 1.350,12 euro. Limitatamente agli alberghi a una o due stelle e ai campeggi con licenza inferiore a 1.200 presenze, i valori minimi mensili sono i seguenti: liv. A, 2.196,97 euro; liv. B, 2.034,21 euro; liv. 1, 1.894,45 euro; liv. 2, 1.732,29 euro; liv. 3, 1.634,37 euro; liv. 4, 1.542,89 euro; liv. 5, 1.447,07 euro; liv. 6S, 1.391,76 euro; liv. 6, 1.371,95 euro; liv. 7, 1.285,81 euro. I successivi aumenti decorreranno da giugno 2025, maggio 2026, aprile 2027 e novembre 2027.

Sempre da luglio 2024 aumentati inoltre i minimi di retribuzione spettanti al personale extra e di surroga, da applicare in mancanza di determinazione territoriale; di seguito i nuovi valori: liv. 4, 14,89 euro; liv. 5, 14,19 euro; liv. 6S, 13,58 euro; liv. 6, 13,41 euro; liv. 7, 12,55 euro.

Aumentato inoltre il premio di risultato spettante ai dipendenti di aziende prive di contrattazione integrativa (livelli A e B, 296,00 euro; livelli 1, 2 e 3, 251,00 euro; livelli 4 e 5, 222,00 euro; livelli 6S, 6 e 7, 178,00 euro) e definita la misura dell'importo da corrispondere in novembre 2027 nelle aziende prive di accordo integrativo al 31.10.2026 (livelli A e B, 186,00 euro; livelli 1, 2 e 3, 158,00 euro; livelli 4 e 5, 140,00 euro; livelli 6S, 6 e 7, 112,00 euro).

In tema di assistenza sanitaria da luglio 2027 la quota azienda del contributo al FAST aumenterà a 13,00 euro, con la previsione che in caso di omesso versamento il datore sia tenuto a corrispondere un EDR di 14,00 euro mensili, interamente utile ai fini del TFR.

Il contributo annuo a carico del datore di lavoro nei confronti del QUAS (per i quadri) dall'1.1.2025 aumenterà da 340,00 a 360,00 euro, per poi salire a 380,00 euro da gennaio 2026.

Riconosciuti i c.d. "grandi eventi" (quali, a titolo esemplificativo, Olimpiadi, Expo, Giubileo) come causali aggiuntive contrattuali che legittimano l'apposizione al contratto a tempo determinato di un termine di durata eccedente i 12 mesi, tanto in termini di stipula iniziale che di successiva proroga.

Significativa la novità apportata in tema di tutela della genitorialità, con l'integrazione immediata al 100% da parte del datore di lavoro dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e di congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo. Per quanto riguarda invece i periodi di congedo

parentale, il loro computo integrale ai fini della quattordicesima mensilità avrà luogo a decorrere dal 1.12.2027.

ALIMENTARI (ARTIGIANATO)

ACCORDI 12.7.2024 E 26.7.2024

I due Accordi intervengono sulla disciplina collettiva relativa alle imprese artigiane del comparto alimentare e panificazione.

L'Accordo del 26 luglio introduce da agosto 2025 e agosto 2026 nuove retribuzioni minime mensili nei confronti degli addetti ad attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione. Di seguito i nuovi valori minimi dall'1.8.2024: liv. A, 2.103,87 euro; liv. B, 1.918,92 euro, liv. C, 1.807,14 euro; liv. D, 1.702,69 euro; liv. E, 1.595,86 euro. Tali importi sono comprensivi dell'AFAC (anticipo sui futuri aumenti contrattuali) riconosciuto da giugno 2024 dall'Accordo 6.6.2024.

L'Accordo del 12 luglio si riferisce invece agli addetti del settore alimentare, introducendo da luglio 2024 una durata differenziata (36 mesi) per il contratto di apprendistato professionalizzante degli impiegati amministrativi, con annessa progressione economica ad hoc nell'arco dei 3 anni.

CALZATURE (INDUSTRIA)

ACCORDO 17.7.2024

L'Accordo rinnova dall'1.1.2024 al 31.12.2026 il CCNL 21.6.2021; tutte le novità, fatte salve eventuali specifiche decorrenze, sono entrate in vigore l'1.8.2024.

Aumentati i minimi retributivi da agosto 2024, agosto 2025 e agosto 2026; di seguito i nuovi valori validi dall'1.8.2024: liv. 8, 2.384,90 euro; liv. 7, 2.234,50 euro; liv. 6, 2.053,70 euro; liv. 5, 1.950,40 euro; liv. 4, 1.879,50 euro; liv. 3S, 1.835,10 euro; liv. 3, 1.795,50 euro; liv. 2S, 1.740,80 euro; liv. 2, 1.705,50 euro; liv. 1, 1.315,70 euro.

In materia di lavoro a tempo determinato l'Accordo fornisce una rinnovata e più articolata descrizione delle fattispecie riconosciute come causali "contrattuali", tali da consentire l'apposizione di un termine di durata (in fase di stipula iniziale o di successiva proroga) eccedente i 12 mesi, purché compreso entro il limite massimo di 24 mesi. Ridotta inoltre dal 32% al 30% (sul totale degli occupati a tempo indeterminato) la soglia che rappresenta il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto a tempo determinato.

Rafforzate le tutele nei confronti delle donne vittime di violenza di genere, alle quali è stata riconosciuta la possibilità di una proroga di un ulteriore mese del congedo già previsto dall'art. 24 del DLgs. 80/2015, con retribuzione a carico del datore di lavoro.

Prevista poi un'aspettativa della durata massima di un mese (21 giorni complessivi, in caso di fruizione frazionata) per le lavoratrici che intraprendano percorsi di fecondazione assistita.

In tema di congedo parentale, introdotte 10 giornate annue di permesso non retribuito per la malattia dei figli di età compresa tra 3 e 8 anni.

Aumentato da 42 a 58 ore il numero di ore di lavoro straordinario che il lavoratore su base annua può scegliere di far confluire nella banca ore. Tale scelta, si ricorda, non fa venire meno il diritto alla corresponsione della sola maggiorazione oraria, con il cedolino del mese in cui la prestazione è stata svolta.

Da aprile 2025 il contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro verso il Fondo Previmoda (previdenza complementare) passerà dall'attuale 0,20% allo 0,24%.

Da gennaio 2026 passerà invece dagli attuali 12,00 a 15,00 euro il contributo a carico delle imprese nei confronti del Fondo Sanimoda (assistenza sanitaria). Da gennaio 2025 diverrà operativo il versamento di un contributo aggiuntivo mensile di 2,00 euro per l'introduzione della prestazione LTC (*Long Term Care*).

CERAMICA (INDUSTRIA)

ACCORDO 22.7.2024

Nuova disciplina per il personale dipendente delle imprese industriali operanti nei settori delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, della ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.

Previsti incrementi del trattamento economico minimo (TEM) da settembre 2024, luglio 2025, luglio 2026 e giugno 2027, senza precisare le quote parte da riferire a minimo retributivo e le quote parte da riferire a indennità di posizione organizzativa (IPO); di seguito la misura degli incrementi complessivi dall'1.9.2024:

- piastrelle di ceramica e materiali refrattari: liv. A1, 71,09 euro; liv. B1, 67,35 euro; liv. B2, 63,61 euro; liv. C1, 59,86 euro; liv. C2, 57,99 euro; liv. C3, 56,12 euro; liv. D1, 55,00 euro; liv. D2, 51,63 euro; liv. D3, 48,64 euro; liv. E1, 45,65 euro; liv. E2, 41,16 euro; liv. F, 37,41 euro;
- ceramica sanitaria e stovigliera: liv. A1, 76,39 euro; liv. B1, 66,84 euro; liv. B2, 62,64 euro; liv. C1, 59,97 euro; liv. C2, 58,06 euro; liv. C3, 56,53 euro; liv. D1, 55 euro; liv. D2, 49,65 euro; liv. D3, 47,36 euro; liv. E1, 46,22 euro; liv. E2, 41,25 euro; liv. E3, 39,34 euro; liv. F, 38,19 euro.

Prevista inoltre un'*una tantum* da corrispondere in ottobre 2024 a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.7.2023 e il 30.6.2024 (12 mesi) nei confronti di tutti i lavoratori in forza alla data del 22.7.2024, nella misura di 710,00 euro in cifra fissa.

I dipendenti iscritti al Foncer (previdenza complementare di settore) possono optare, comunicando la propria scelta al datore di lavoro non oltre il 15.10.2024, per il versamento al Fondo di un importo corrispondente, in luogo dell'erogazione sotto forma di *una tantum*.

Dall'1.1.2027, infine, la quota a carico del datore di lavoro del contributo verso il Foncer (previdenza complementare) si incrementerà dello 0,15%, per il personale operante nel

comparto piastrelle, per gli addetti ai materiali refrattari e per l'ambito della ceramica sanitaria e delle porcellane e ceramiche per uso domestico o ornamentale.

CHIMICA (INDUSTRIA)

ACCORDO 28.6.2024

L'Accordo del 28 giugno è intervenuto a valle del provvedimento ISTAT che per il 2023 ha fissato al 6,9% l'indice inflattivo IPCA al netto degli energetici importati. Le Parti hanno confermato la validità dell'anticipo a gennaio 2024 di una quota (pari a 45,00 euro medi) dell'aumento retributivo previsto per luglio 2024 dal CCNL 13.6.2022 (pari a 68,00 euro medi), come già previsto dall'Accordo dell'8.1.2024. Conseguentemente da luglio 2024 il trattamento economico minimo (TEM) è aumentato di 23,00 euro medi, distribuiti tra Minimo e IPO come risulta dalle tabelle allegate all'Accordo 8.1.2024, che forniscono il dettaglio per il settore chimico, per quello delle fibre chimiche, per quello degli abrasivi e infine per il settore lubrificanti e GPL.

CREDITO COOPERATIVO E CASSE RURALI E ARTIGIANE

ACCORDO 9.7.2024

L'Accordo rinnova la disciplina del CCNL 11.6.2022, applicabile al personale delle banche di credito cooperativo e delle casse rurali e artigiane, scaduta il 31.12.2022.

Previsti incrementi dei minimi stipendiali da settembre 2024, gennaio 2025 e gennaio 2026. Di seguito i nuovi minimi validi dall'1.9.2024: liv. Q/4, 4.978,66 euro; liv. Q/3, 4.239,27 euro; liv. Q/2, 3.815,86 euro; liv. Q/1, 3.600,61 euro; liv. 3/4, 3.206,90 euro; liv. 3/3, 2.943,02 euro; liv. 3/2, 2.780,38 euro; liv. 3/1, 2.637,95 euro; liv. 2/2, 2.474,19 euro; liv. 2/1, 2.315,18 euro; liv. 1, 2.156,20 euro.

Prevista inoltre un'*una tantum* da corrispondere in luglio 2024 nei confronti dei soli lavoratori in forza alla data del 9.7.2024, negli importi di seguiti indicati: liv. Q/4, 1.612,42 euro; liv. Q/3, 1.401,02 euro; liv. Q/2, 1.329,94 euro; liv. Q/1, 1.267,54 euro; liv. 3/4, 1.200,00 euro; liv. 3/3, 1.035,26 euro; liv. 3/2, 978,00 euro; liv. 3/1, 927,94 euro; liv. 2/2, 870,33 euro; liv. 2/1, 814,40 euro; liv. 1, 758,47 euro.

Introdotta inoltre una specifica indennità di rischio, pari a 80,00 euro per 12 mensilità, spettante a coloro che utilizzano apparecchiature automatizzate.

In ambito normativo si evidenzia la riduzione dell'orario di lavoro, che dall'1.7.2025 passerà a 37 ore settimanali (dalle attuali 37 ore e mezza).

Con riferimento alla banca del tempo solidale è stato previsto che le imprese integrino di almeno il 30% le ore versate dai lavoratori.

Ulteriormente ampliate poi le tutele nei confronti delle donne vittime di violenza di genere, con la durata del periodo di congedo spettante alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere portata a 12 mesi.

DIRIGENTI (COOPERATIVE)

ACCORDO 12.7.2024

L'Accordo definisce l'incremento dei minimi retributivi da agosto 2024, gennaio 2025 e gennaio 2026; i nuovi importi della retribuzione base conglobata mensile sono i seguenti: 4.490,00 euro dall'1.8.2024, 4.790,00 euro dall'1.1.2025 e, infine, 4.990,00 euro dall'1.1.2026.

Prevista inoltre un'*una tantum* a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2015 e il 31.12.2023, pari a 2.000,00 euro complessivi, da erogare come segue: 1.000,00 euro con la retribuzione di settembre 2024 e i restanti 1.000 con la retribuzione di luglio 2025. Tali importi sono riservati ai dirigenti in forza alla data del 31.12.2023 e tuttora in servizio al 12.7.2024.

Salvo manifesta volontà contraria espressa dal dirigente, dal cedolino paga di settembre 2024 sarà operata una trattenuta *una tantum* pari a 150,00 euro, a titolo di contributo per le spese contrattuali.

Ridefinita l'indennità supplementare spettante al dirigente in caso di licenziamento non giustificato. Le Parti hanno infatti stabilito le seguenti nuove misure spettanti al dirigente il cui licenziamento risulti ingiustificato in esito alle procedure di conciliazione (art. 23 del CCNL) o di arbitrato irrituale (art. 24 del CCNL)

- da 3 a 6 mensilità per anzianità fino a 3 anni;
- da 6 a 11 mensilità per anzianità maggiore di 3 anni e fino a 7;
- da 11 a 14 mensilità per anzianità maggiore di 7 anni e fino a 11;
- da 14 a 20 mensilità per anzianità maggiore di 11 anni e fino a 15;
- da 20 a 24 mensilità per anzianità maggiore di 15 anni.

Modificati parzialmente infine i termini del periodo di preavviso in caso di licenziamento o di dimissioni. Aumentato da 2 a 4 anni lo scaglione iniziale di anzianità di servizio entro il quale la durata del preavviso è pari a 7 mesi, mantenendo poi i 15 giorni di durata aggiuntiva per ogni anno di anzianità successivo al quarto, entro il limite massimo di 5 ulteriori mesi di durata (12 complessivi), come già previsti dal CCNL in vigore.

IMPRESE DI VIAGGIO (CONFCOMMERCIO)

ACCORDO 26.7.2024

Rinnovato la disciplina applicabile al personale delle imprese di viaggio e turismo; fatte salve le specifiche decorrenze previste per taluni istituti, le novità previste sono in vigore dall'1.7.2024 e scadranno il 31.12.2027.

Previsti incrementi retributivi da luglio 2024, settembre 2025, settembre 2026, giugno 2027 e dicembre 2027; di seguito i valori della paga base conglobata mensile validi dall'1.7.2024: liv. QA, 2.281,42 euro; liv. QB, 2.112,18 euro; liv. 1, 1.967,91 euro; liv. 2, 1.798,65 euro; liv.

3, 1.696,36 euro; liv. 4, 1.600,69 euro; liv. 5, 1.501,17 euro; liv. 6S, 1.443,46 euro; liv. 6, 1.423,00 euro; liv. 7, 1.333,46 euro.

Dall'1.1.2027 il contributo obbligatorio mensile a carico del datore di lavoro nei confronti del Fondo Est (assistenza sanitaria integrativa) aumenterà di 3,00 euro.

Dall'1.1.2025 il contributo per ciascun quadro nei confronti della Cassa QuAS aumenterà di 20,00 euro annui (con un successivo aumento di altri 20,00 euro da gennaio 2026).

Ampliate le tutele nei confronti delle donne vittime di violenza di genere, con il riconoscimento di ulteriori 90 giorni di congedo retribuiti al 100%, in aggiunta ai 90 giorni già previsti dalla legge.

MARITTIMI

ACCORDO 11.7.2024

Rinnovata per il periodo compreso tra l'1.7.2024 e il 31.12.2026 la disciplina applicabile al personale dipendente dell'industria armatoriale.

Previsti di nuovi minimi retributivi da luglio 2024, luglio 2025 e luglio 2026. Per i relativi importi da riconoscere in relazione all'appartenenza dei lavoratori a una delle 15 categorie retributive (tra le quali, a puro titolo di esempio, quella del personale addetto agli uffici, del personale degli aliscafi, dei rimorchiatori, delle navi da crociera o passeggeri, o quella dei capitani di lungo corso e dei capitani di macchina) si rimanda alle tabelle allegate al testo dell'Accordo.

Definita inoltre, nei confronti del solo personale in forza all'11.7.2024 e a copertura della carenza contrattuale verificatasi tra l'1.1.2024 e il 30.6.2024, la corresponsione di un'*una tantum* pari a complessivi 380,00 euro, ripartiti come segue: 200,00 euro a luglio 2024 e 180,00 euro a gennaio 2025. Per i soli marittimi iscritti al TP la corresponsione dovrà avvenire con le competenze dei primi mesi di imbarco rispettivamente successivi a luglio 2024 e a gennaio 2025.

Quanto all'eventuale riproporzionamento dell'*una tantum*, per il personale di terra appartenente alla sezione 15 del CCNL si deve fare riferimento ai mesi di servizio prestati durante il semestre di riferimento (con eventuale ulteriore riduzione per i lavoratori a tempo parziale, riferita al loro orario di lavoro ridotto). Mentre invece per il personale imbarcato, limitatamente ai soli marittimi di nazionalità italiana o comunitaria, l'erogazione deve avvenire *pro quota* in ragione di tanti sestanti quanti sono i mesi di permanenza in continuità di rapporto di lavoro (nel caso di lavoratori in CRL) o in relazione ai mesi di imbarco per i lavoratori iscritti al turno particolare (TP).

Prevista inoltre la corresponsione da luglio 2024 di un Elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari a 64,00 euro medi mensili riferiti alla qualifica del nostromo (sezione 1) e al livello 5 del personale di terra (sezione 15), da riparametrare sulle altre qualifiche e sugli altri livelli di inquadramento. Tale importo, da erogare per 14 mensilità, viene distribuito in tre ratei alle medesime decorrenze indicate per i nuovi minimi retributivi (luglio 2024, luglio 2025 e luglio 2026).

Definito poi l'incremento dell'elemento perequativo previsto dal CCNL per il personale delle aziende prive di contrattazione aziendale, che passa dal 2% al 3%.

Da luglio 2024 il contributo mensile a carico del datore di lavoro nei confronti del Fondo Priamo (previdenza complementare) passa al 2,5%.

Prevista infine, entro il prossimo mese di gennaio, l'istituzione di un sistema di assistenza sanitaria integrativa che sarà finanziato con un contributo pari a 16,50 euro mensili (per un totale di 198,00 euro annui) per ciascun lavoratore. Qualora il sistema non fosse operativo entro gennaio 2025 i datori di lavoro dovranno accantonare mensilmente i singoli importi.

METALMECCANICA (INDUSTRIA / CONFSAL - CONFLAVORO)

CCNL 20.6.2024

Rinnovata per il triennio dall'1.6.2024 al 31.5.2027 la disciplina applicabile al personale delle imprese industriali del settore metalmeccanico e dell'installazione di impianti aderenti a Conflavoro.

Previsti incrementi retributivi; di seguito si riportano i nuovi valori dei minimi retributivi, validi dall'1.6.2024: liv. Q, 2.801,00 euro; liv. 1, 2.735,50 euro; liv. 2S, 2.450,10 euro; liv. 2, 2.284,00 euro; liv. 3, 2.130,80 euro; liv. 4, 1.989,50 euro; liv. 5, 1.948,50 euro; liv. 6, 1.907,10 euro; liv. 7, 1.719,90 euro.

ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI

ACCORDO 19.7.2024

Rinnovata per il quadriennio 2024 - 2027 la disciplina collettiva applicabile ai dipendenti delle imprese industriali del settore ortofrutticolo e agrumario.

Previsti incrementi retributivi da settembre 2024, giugno 2025, giugno 2026 e agosto 2027. Di seguito i nuovi minimi validi dall'1.9.2024: liv. Q, 2.362,45 euro; liv. 1, 2.251,52 euro; liv. 2, 1.982,40 euro; liv. 3, 1.892,93 euro; liv. 4, 1.708,52 euro; liv. 5, 1.632,34 euro; liv. 6S, 1.596,31 euro; liv. 6, 1.556,38 euro; liv. 7, 1.494,43 euro.

Dall'1.5.2027 il contributo al Fondo EST (assistenza sanitaria integrativa) a carico del datore di lavoro passerà da 10,00 a 13,00 euro.

Introdotta una disciplina differenziata, nell'ambito del lavoro a tempo determinato, per coloro che sono assunti per l'esecuzione di attività stagionali. Tra le principali disposizioni in tal senso, si citano quelle in materia di periodo di prova, di malattia e di infortunio, di compenso per lavoro straordinario. Per una disamina completa si rinvia al testo contrattuale.

L'Accordo fornisce alcune precisazioni relativamente alla progressione del trattamento economico spettante in caso di apprendistato per il conseguimento dei livelli 4 e 5.

Estese le tutele nei confronti delle donne vittime di violenza di genere, attraverso il riconoscimento del diritto al trasferimento ad altra sede lavorativa, qualora l'impresa ne abbia una, con il mantenimento del medesimo livello retributivo qualora il trasferimento renda necessario un cambio di mansioni.

In tema di sicurezza sul lavoro sono state aumentate le ore annue di permesso retribuito spettanti all'RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza):

- a 17 nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti;
- a 32 (per rappresentante) nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- a 42 (per rappresentante) nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipendenti (parte dei quali in più unità produttive che ne occupano meno di 15).

PANIFICAZIONE

ACCORDO 18.7.2024

L'Accordo rinnova fino al 31.12.2026 la disciplina collettiva applicabile al personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, su cui da ultimo era intervenuto l'Accordo 31.1.2024.

Confermati i valori previsti dall'Accordo del gennaio scorso a titolo di AFAC (Anticipazione sui futuri aumenti contrattuali), l'Accordo ha definito ulteriori incrementi spettanti da luglio 2024, novembre 2025 e settembre 2026.

Di seguito si riportano i nuovi valori da applicare dall'1.7.2024:

- per i panifici artigiani: liv. A1S, 1.948,23 euro; liv. A1, 1.778,39 euro; liv. A2, 1.624,66 euro; liv. A3, 1.460,77 euro; liv. A4, 1.352,02 euro; liv. B1, 1.911,72 euro; liv. B2, 1.450,97 euro; liv. B3S, 1.387,02 euro; liv. B3, 1.345,06 euro; liv. B4, 1.252,06 euro;
- per i panifici industriali: liv. 1, 2.269,18 euro; liv. 2, 2.130,89 euro; liv. 3A, 2.001,96 euro; liv. 3B, 1.897,31 euro; liv. 4, 1.680,22 euro; liv. 5, 1.551,73 euro; liv. 6, 1.386,25 euro.

Prevista inoltre un'*una tantum* a copertura della carenza contrattuale compresa tra l'1.2.2023 e il 31.1.2024 e spettante ai soli lavoratori in forza al 22.7.2024. L'importo complessivo si differenzia tra panifici artigiani (100,00 euro) e panifici industriali (160,00 euro) e in entrambi i casi viene corrisposto in due ratei pari ciascuno al 50% del totale (da 50,00 euro per i panifici artigiani e da 80,00 euro per i panifici industriali), il primo con la retribuzione di agosto 2024 e il secondo con quella di ottobre 2024. Tali importi vanno riparametrati in ragione dei mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo di riferimento citato.

Previsto inoltre un contributo mensile pari a 20,00 euro, per 14 mensilità, da parte delle imprese che non aderiscono alla bilateralità. Tale somma rappresenta a pieno titolo un elemento aggiuntivo della retribuzione, in quanto tale utile ai fini delle basi di computo di tutti gli istituti di natura contrattuale e normativa, al netto del trattamento di fine rapporto. La corresponsione deve intendersi aggiuntiva e non sostitutiva rispetto al diritto di ciascun lavoratore alle prestazioni previste dalla bilateralità.

Da gennaio 2025 il contributo mensile di previdenza complementare a carico delle imprese aumenta all'1,5% della retribuzione utile al TFR.

In materia di lavoro a termine è stata definita nel 25% degli occupati a tempo indeterminato al 1° gennaio di ciascun anno la soglia massima dei contratti a tempo determinato contemporaneamente attivabili presso i panifici a indirizzo industriale. Previste inoltre le causali di natura "contrattuale" che legittimano il superamento del termine massimo di durata di 12 mesi per il contratto, in fase sia di stesura iniziale che di proroghe successive.

In tema di stagionalità, sono stati ampliati i termini di calendario, attraverso l'anticipo al 1° novembre dell'inizio del periodo invernale e l'anticipo del periodo natalizio dall'ultima alla prima domenica di novembre.

Infine, in tema di sicurezza sul lavoro, istituito da settembre 2025 a carico delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti, un contributo pari a 21,00 euro annui (in 12 mensilità da 1,75 euro) finalizzato al finanziamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), da erogare secondo modalità che saranno oggetto di un prossimo regolamento.

PESCA - PERSONALE NON IMBARCATO (COOPERATIVE)

ACCORDO 28.6.2024

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

L'Accordo sottoscritto da Agci-Agrital, Confcooperative-FedagriPesca e Legacoop-Agroalimentare (in rappresentanza datoriale) e da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Pesca (quali OO.SS. dei lavoratori) prevede due distinti incrementi retributivi, spettanti rispettivamente nella misura del 6% dal 1° gennaio 2024 e del 2% dal 1.1.2025, nei confronti del personale non imbarcato dipendente di cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura cui si applica la disciplina derivante dall'Accordo siglato il 30.11.2022 valida per il quadriennio 2022-2025.

Di seguito gli incrementi spettanti retroattivamente da gennaio 2024: liv. Q, 139,83 euro; liv. 1, 131,20 euro; liv. 2, 120,84 euro; liv. 3, 111,35 euro; liv. 4, 103,58 euro; liv. 5, 98,40 euro; liv. 6, 94,08 euro; liv. 7, 86,31 euro; tali incrementi determinano i seguenti nuovi minimi tabellari: liv. Q, 2.470,32 euro; liv. 1, 2.317,84 euro; liv. 2, 2.134,85 euro; liv. 3, 1.967,11 euro; liv. 4, 1.829,87 euro; liv. 5, 1.738,37 euro; liv. 6, 1.662,16 euro; liv. 7, 1.524,89 euro.

A decorrere da gennaio 2025 si dovranno applicare i seguenti ulteriori incrementi: liv. Q, 46,61 euro; liv. 1, 43,73 euro; liv. 2, 40,28 euro; liv. 3, 37,12 euro; liv. 4, 34,53 euro; liv. 5, 32,80 euro; liv. 6, 31,36 euro; liv. 7, 28,77 euro; tali incrementi determineranno a gennaio 2025 i seguenti nuovi valori dei minimi retributivi: liv. Q, 2.516,93 euro; liv. 1, 2.361,57 euro; liv. 2, 2.175,13 euro; liv. 3, 2.004,22 euro; liv. 4, 1.864,40 euro; liv. 5, 1.771,17 euro; liv. 6, 1.693,52 euro; liv. 7, 1.553,67 euro.

POSTE ITALIANE

ACCORDO 23.7.2024

Rinnovata per il quadriennio 2024 - 2027 la disciplina applicabile al personale non dirigente di Poste Italiane.

Previsti incrementi dei minimi retributivi da settembre 2025, settembre 2026, settembre 2027 e dicembre 2027. Per i valori dei minimi retributivi e per le altre novità introdotte sia in ambito economico che normativo si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

40

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

ACCORDO 16.7.2024

Rinnovata per il quadriennio 2023 - 2026 la disciplina applicabile al personale dipendente di Rai - Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way.

Previsti incrementi retributivi a decorrere da novembre 2024, luglio 2025 e luglio 2026. L'incremento di novembre 2024 è pari a 40,00 euro per il personale in servizio alla data del 6.4.95 e a 50,00 euro per il personale assunto successivamente a tale data. In entrambi i casi si tratta di un valore medio, riferito al livello 3, da rideterminare per gli altri livelli di inquadramento.

Prevista altresì, nel cedolino paga di luglio 2023 dei soli lavoratori in forza alla data del 16.7.2024, un'*una tantum* relativa al periodo di mancato adeguamento retributivo compreso tra l'1.1.2023 e il 31.12.2023; il suo importo varia come di seguito indicato:

- 450,00 euro per i lavoratori in forza al 6.4.95;
- 700,00 euro per coloro assunti successivamente.

Tali importi vanno ridotti proporzionalmente nei casi di incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento.

SCUOLE PRIVATE LAICHE

CCNL 15.6.2024

Il nuovo CCNL per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali laiche è valido dall'1.9.2024 al 31.12.2027.

Previsti incrementi retributivi da gennaio 2025, gennaio 2026 e gennaio 2027; di seguito i nuovi valori dei minimi retributivi validi dall'1.1.2025: liv. 8B, 1.727,91 euro; liv. 8A, 1.638,59 euro; liv. 7, 1.563,21 euro; liv. 6, 1.539,64 euro; liv. 5, 1.539,64 euro; liv. 4, 1.444,47 euro; liv. 3, 1.374,81 euro; liv. 2, 1.311,47 euro; liv. 1, 1.280,91 euro.

SCUOLE RELIGIOSE (AGIDAE)

ACCORDO 3.7.2024

L'Accordo rinnova la disciplina collettiva applicabile al personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato negli Istituti aderenti all'Agidae.

Previsti incrementi retributivi da settembre 2024 e settembre 2025; di seguito i nuovi valori dei minimi in vigore dall'1.9.2025: liv. 6, 2.079,91 euro; liv. 5, 1.874,80 euro; liv. 4, 1.787,92 euro; liv. 3, 1.735,58 euro; liv. 2, 1.688,35 euro; liv. 1, 1.642,99 euro.

Previsto altresì l'adeguamento degli importi da corrispondere nel mese di agosto a titolo di premio annuale di produttività (PAP) nei confronti di tutto il personale dipendente. Tale incentivo, che fa riferimento alle due distinte tabelle previste per il personale docente e per il personale non docente dall'art. 35 dell'Accordo (che indica gli specifici punteggi individuali maturati in relazione al monte presenze effettivo, nonché al rispetto degli standard di qualità e alla partecipazione a corsi di formazione), è pari a 150,00 euro per punteggi complessivi pari a 35,00 a 180,00 euro per punteggi complessivi compresi tra 36,00 e 50,00 a 220,00 euro per punteggi complessivi pari a 51 o oltre. Tali importi, lo ricordiamo, per i lavoratori a tempo parziale devono essere riproporzionati in rapporto all'orario individuale di lavoro.

SERVIZI ASSISTENZIALI (CISAL - ANPIT)

ACCORDO 28.6.2024 E CCNL 26.7.2024

Definita la nuova disciplina applicabile per il triennio dall'1.7.2024 al 30.6.2027 ai dipendenti delle case di cure e dei servizi assistenziali e socio sanitari aderenti ad Anpit.

Previsti incrementi economici da giugno 2024, che portano i minimi retributivi ai seguenti valori:

- Case di Cura: Dirigente, 3.791,73 euro; liv. Q, 2.402,47 euro; liv. A1, 2.089,11 euro; liv. A2, 1.827,97 euro; liv. B1, 1.671,29 euro; liv. B2, 1.514,60 euro; liv. C1, 1.357,92 euro; liv. C2, 1.253,46 euro; liv. D1, 1.149,01 euro; liv. D2, 1.044,55 euro. Per gli operatori di vendita, i valori minimi sono i seguenti: 1^a cat., 1.504,16 euro; 2^a cat., 1.363,14 euro; 3^a cat., 1.222,13 euro; 4^a cat., 1.128,12 euro.
- Servizi Assistenziali e Socio Sanitari: Dirigente, 3.673,56 euro; liv. Q, 2.327,60 euro; liv. A1, 2.024,00 euro; liv. A2, 1.771,00 euro; liv. B1, 1.619,20 euro; liv. B2, 1.467,40 euro; liv. C1, 1.315,60 euro; liv. C2, 1.214,40 euro; liv. D1, 1.113,20 euro; liv. D2, 1.012,00 euro. Per gli operatori di vendita, i valori minimi sono i seguenti: 1^a cat., 1.457,28 euro; 2^a cat., 1.320,66 euro; 3^a cat., 1.184,04 euro; 4^a cat., 1.092,96 euro.

Per gli incrementi successivi e per le altre novità introdotte si rinvia al testo integrale dell'Accordo.

TESSILE-MODA E CHIMICA-CERAMICA (ARTIGIANATO)

ACCORDI 16.7.2024, 22.7.2024 E 24.7.2024

L'Accordo del 16.7.2024 ha rinnovato la disciplina applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria, ceramica e chimica; dal presente rinnovo la disciplina si estende anche alle aziende del settore conciario.

Previsti incrementi retributivi da luglio 2024, gennaio 2025, ottobre 2025 e ottobre 2026, con importi indicati nell'Accordo integrativo del 22.7.2024, ulteriormente integrato poi dall'Accordo del 24.7.2024 relativamente ad alcune indicazioni nel primo mancanti.

Per quanto riguarda il settore specifico della concia (per il quale è stata prevista una classificazione unica articolata su 8 livelli, dal livello 7 per i quadri al livello 1 per l'operaio di prima assunzione), dall'1.7.2024 si applicano i minimi retributivi valevoli per le attività chimiche, fatti salvi accordi di confluenza da definire a livello territoriale, che entro il 30 settembre dovranno rendere effettivi tali valori nei confronti delle imprese artigiane precedentemente soggette all'applicazione di altro CCNL.

Prevista poi la corresponsione di un'*una tantum* pari a 110,00 euro complessivi (77,00 euro per gli apprendisti), da liquidare in due ratei da 55,00 euro ciascuno (38,50 euro per gli apprendisti), con le retribuzioni di settembre 2024 e marzo 2025. Tale *una tantum* spetta ai soli dipendenti in forza al 16.7.2024 ed è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata effettiva dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di riferimento.

In materia di apprendistato professionalizzante si segnala l'eccezione introdotta per gli addetti alla lavorazione e decorazione del vetro e delle vetrate artistiche, per i quali

l'apprendistato dura 5 anni, con conseguente applicazione delle progressioni retributive del gruppo 1.

Limitatamente alle pulitolavanderie poi, è stato previsto che i limiti quantitativi per i contratti a termine non debbano essere rispettati nei casi di assunzioni effettuate tra l'1 ottobre e il 31 dicembre e tra l'1 aprile e il 31 luglio di ciascun anno, periodi durante i quali si concentrano le lavorazioni connesse ai cambiamenti climatici (c.d. "cambio stagione").

Previsto infine che a decorrere dall'1.8.2024 le ore di lavoro svolte in regime di flessibilità oraria in superamento dell'orario contrattuale vengano retribuite con la maggiorazione del 12%.

TURISMO (CONFESERCENTI)

ACCORDO 22.7.2024

Rinnovata la disciplina collettiva applicabile ai rapporti di lavoro dipendente in essere presso le aziende del turismo aderenti a Confesercenti.

Previsti incrementi retributivi:

- dall'1.6.2024 per pubblici esercizi, stabilimenti balneari e alberghi diurni; di seguito i nuovi valori dei minimi retributivi: liv. QA, 1.788,71 euro; liv. QB, 1.615,23 euro; liv. 1, 1.463,34 euro; liv. 2, 1.289,89 euro; liv. 3, 1.185,29 euro; liv. 4, 1.087,75 euro; liv. 5, 985,26 euro; liv. 6S, 926,08 euro; liv. 6, 904,54 euro; liv. 7, 812,03 euro;
- dall'1.7.2024 per aziende alberghiere e complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta; di seguito i nuovi valori dei minimi retributivi: liv. A, 2.309,93 euro; liv. B, 2.138,57 euro; liv. 1, 1.992,50 euro; liv. 2, 1.821,13 euro; liv. 3, 1.717,55 euro; liv. 4, 1.620,69 euro; liv. 5, 1.519,93 euro; liv. 6S, 1.461,49 euro; liv. 6, 1.440,78 euro; liv. 7, 1.350,12 euro;
- dall'1.7.2024 per le imprese di viaggio e turismo; di seguito i nuovi valori dei minimi retributivi: liv. QA, 2.281,42 euro; liv. QB, 2.112,18 euro; liv. 1, 1.967,91 euro; liv. 2, 1.798,65 euro; liv. 3, 1.696,36 euro; liv. 4, 1.600,69 euro; liv. 5, 1.501,17 euro; liv. 6S, 1.443,46 euro; liv. 6, 1.423,00 euro; liv. 7, 1.333,46 euro.

Per gli importi applicabili alle imprese minori e per le altre novità si rinvia al testo integrale dell'Accordo.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese: **ASSUNZIONE E DURATA DEL PERIODO DI PROVA NEL CCNL STUDI PROFESSIONALI**

Gli artt. 25 e 26 del CCNL Studi professionali prevedono specifiche disposizioni relative alle modalità di assunzione e alla determinazione del periodo di prova.

Con il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Studi professionali, stipulato in data 16.2.2024, le Parti sociali (Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) hanno inteso regolare:

- le modalità di assunzione (art. 25);
- la determinazione del periodo di prova (art. 26).

Assunzione dei lavoratori

L'art. 25 del CCNL in parola stabilisce innanzitutto che prima della sua assunzione il lavoratore sia tenuto a presentare la relativa documentazione, come ad esempio, dati personali, *curriculum* ed esperienze lavorative e/o formative, nonché altri documenti utili per l'assunzione.

Invece, per la fase di svolgimento del rapporto il medesimo lavoratore dovrà presentare e firmare le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.

Ciò premesso, la disposizione contrattuale in esame precisa che l'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente, oltre il riferimento specifico all'applicazione del presente contratto, le seguenti indicazioni:

- l'identità delle parti (datore di lavoro e lavoratore);
- la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- il luogo di lavoro o, in mancanza di un luogo fisso o predeterminato, l'indicazione che l'occupazione avviene in luoghi diversi;
- la data di inizio del rapporto;
- la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

- la durata del periodo di prova se previsto;
- l'inquadramento, il livello e la qualifica, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro e delle mansioni da svolgere;
- l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi; il periodo e le modalità di pagamento;
- la durata delle ferie retribuite o la modalità di determinazione e di fruizione delle stesse;
- l'orario di lavoro;
- i termini di preavviso in caso di recesso;
- il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro con l'indicazione delle parti sottoscrittrici (Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs);
- gli enti e gli istituti destinatari dei contributi previdenziali e assicurativi e qualunque fora di protezione sociale.

Con l'occasione, dovrà altresì essere fornita l'informativa che riguarda:

- CADIPROF (Cassa di assistenza sanitaria per i lavoratori degli studi professionali);
- EBIPRO (Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali);
- FONDOPROFESSIONI (Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori degli studi professionali);
- FSAP (Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali);
- la previdenza complementare.

45

L'informazione relativa alla durata della prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all'orario di lavoro e al termine di preavviso può essere sostituita mediante il rinvio al presente contratto collettivo.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito *web*, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.

Periodo di prova

Secondo quanto indicato all'art. 26 del CCNL in parola, la durata massima del periodo di prova non può superare i limiti indicati in relazione alla qualifica nella tabella che segue.

Qualifica	Periodo di prova
Quadri e I Livello	180 giorni di calendario
II, III Super e III Livello	120 giorni di calendario
IV Super e IV Livello	90 giorni di calendario

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Qualifica	Periodo di prova
V Livello	60 giorni di calendario

Inoltre, si specifica che fatti salvi futuri interventi normativi, qualora il rapporto di lavoro sia stipulato a termine e per una durata inizialmente stabilita inferiore a 10 mesi la durata massima del periodo di prova non potrà superare i limiti sotto riportati.

Qualifica	Periodo di prova
Quadri e I Livello	60 giorni di calendario
II, III Super e III Livello	40 giorni di calendario
IV Super e IV Livello	30 giorni di calendario
V Livello	20 giorni di calendario

Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi la durata massima del periodo di prova è ridotta alla metà rispetto ai predetti periodi.

In caso di rinnovo del contratto a termine per le stesse mansioni svolte nel primo contratto non è consentita la stipulazione di un patto di prova


Inoltre, la disposizione contrattuale specifica che durante il periodo di prova:

- la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso;
- il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall'altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

Ancora, il periodo di prova è sospeso, per la relativa durata, qualora intervengano eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori nonché in tutti gli altri casi di congedo o assenze disciplinati dal presente CCNL in cui non sia prevista una prestazione lavorativa.

Non sospendono il periodo di prova solamente i periodi di ferie, i permessi retribuiti nonché le ex festività regolate dal CCNL in argomento.

Infine, le parti sociali precisano che trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.



Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI SETTEMBRE 2024

AGRICOLTURA (CONTOTERZISMO)

PREMIO DI CONTINUITÀ PROFESSIONALE SCADENZA DELL'1.9.2024

Le aziende che non abbiano optato per la sua liquidazione mensile sono tenute, con la retribuzione di settembre, a corrispondere il premio di continuità professionale previsto dal CCNL 12.7.2021, nelle seguenti misure:

- 50,00 euro per coloro che abbiano maturato 5 anni di servizio presso la stessa azienda;
- 150,00 euro nei confronti di coloro che abbiano maturato 10 anni elevati;
- 180,00 euro nel caso di superamento del 15° anno.

ALIMENTARI (ARTIGIANATO)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2024

Nel mese di settembre 2024 le imprese tenute a corrispondere a tutto il personale in forza alla data del 6.6.2024, il secondo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum*, negli importi di seguito indicati:

- 80,00 euro, ridotti a 56,00 per gli apprendisti, per la generalità delle imprese;
- 100,00 euro, ridotti a 70,00 per gli apprendisti, per le imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione.

ALIMENTARI (COOPERATIVE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2024

Decorrono dall'1.9.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 14.5.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1A, 2.569,39 euro; liv. 1, 2.234,22 euro; liv. 2, 1.843,27 euro; liv. 3A, 1.619,83 euro; liv. 3, 1.452,29 euro; liv. 4, 1.340,55 euro; liv. 5, 1.228,86 euro; liv. 6, 1.117,15 euro; Vv.Pp. 1^a cat., 1.843,27 euro; Vv.Pp. 2^a cat., 1.452,29 euro.

ALIMENTARI (INDUSTRIA/CONFSAL - CONFLAVORO)

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.9.2024**

A decorrere dall'1.9.2024 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. Q, 3.276,70 euro; liv. 1, 3.231,60 euro; liv. 2, 2.914,80 euro; liv. 3, 2.492,75 euro; liv. 4, 2.251,40 euro; liv. 5, 2.070,50 euro; liv. 6, 1.949,85 euro; liv. 7, 1.829,30 euro; liv. 8, 1.708,65 euro; operatore di vendita 1^a cat. 2.492,70 euro; operatore di vendita 2^a cat., 2.070,50 euro.

ALIMENTARI (INDUSTRIA)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.9.2024**

A decorrere dall'1.9.2024, i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori di seguito: liv. 1S, 2.569,39 euro; liv. 1, 2.234,22 euro; euro; liv. 2, 1.843,27 euro; liv. 3A, 1.619,83 euro; liv. 3, 1.452,29 euro; liv. 4, 1.340,55 euro; liv. 5, 1.228,86 euro; liv. 6, 1.117,15 euro.

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.9.2024**

Decorrono dall'1.9.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 14.12.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. A, 3.135,27 euro; liv. A1, 2.612,73 euro; liv. B, 2.220,85 euro; liv. B1, 2.024,84 euro; liv. B2, 1.828,85 euro; liv. C, 1.502,29 euro; liv. C1, 1.306,42 euro.

49

**PREMIO DI RISULTATO
SCADENZA DELL'1.9.2024**

Con la retribuzione del mese di settembre le aziende sono tenute a corrispondere il premio di risultato per l'anno 2023, previsto dall'Accordo 20.7.2022 per i soli lavoratori in servizio a tale data; di seguito ne riportiamo i valori: liv. A (par. 240), 1.091,00 euro; liv. A1 (par. 200), 909,00 euro; liv. B (par. 170), 773,00 euro; liv. B1 (par. 155), 705,00 euro; liv. B2 (par. 140), 636,00 euro; liv. C (par. 115), 523,00 euro; liv. C1, (par. 100) 454,00 euro.

CALZATURE (INDUSTRIA)

**CONTRIBUTI CONTRATTUALI
SCADENZA DELL'1.9.2024**

I datori di lavoro sono tenuti:

- entro il 30.9.2024 i datori di lavoro ad affiggere in bacheca aziendale le modalità di trattenuta e versamento della quota di sottoscrizione contrattuale;
- con la busta paga di settembre ad allegare l'avviso di cui all'Allegato B del Protocollo 18.10.2021.

I lavoratori che non intendono aderire alla sottoscrizione sono tenuti a comunicarlo entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga di settembre.

CENTRI ELABORAZIONE DATI (UGL - ASSOCED)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2024

Decorrono dall'1.9.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 9.3.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q/D, 2.896,81 euro; liv. Q, 2.632,64 euro; liv. 1, 2.260,29 euro; liv. 2, 2.023,58 euro; liv. 3S, 1.940,16 euro; liv. 3, 1.816,30 euro; liv. 4, 1.690,01 euro; liv. 5, 1.609,07; liv. 6, 1.358,86 euro.

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.9.2024

Entro il mese di settembre 2024 le aziende sono tenute a mettere a disposizione di tutti i lavoratori dipendenti in forza all'1.1.2024 o assunti entro il 31.8.2024 un importo pari a 150,00 euro a titolo di *welfare* contrattuale.

CERAMICA (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2024

A decorrere dall'1.9.2024 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori.

- Settore Piastrelle:
liv. A1, 2.600,08 euro; liv. B1, 2.480,06 euro; liv. B2, 2.341,71 euro; liv. C1, 2.158,57 euro; liv. C2, 2.107,51 euro; liv. C3, 2.041,69 euro; liv. D1, 1.989,75 euro; liv. D2, 1.897,66 euro; liv. D3, 1.839,71 euro; liv. E1, 1.47,56 euro; liv. E2, 1.671,19 euro; liv. F1, 1.564,40 euro.
- Settore Refrattari:
liv. A1, 2.600,08 euro; liv. B1, 2.480,06 euro; liv. B2, 2.341,71 euro; liv. C1, 2.158,57 euro; liv. C2, 2.107,51 euro; liv. C3, 2.041,69 euro; liv. D1, 1.989,75 euro; liv. D2, 1.897,66 euro; liv. D3, 1.839,71 euro; liv. E1, 1.747,56 euro; liv. E2, 1.671,19 euro; liv. F1, 1.564,40 euro.
- Settore Ceramica Domestica Tecnica:
liv. A1, 2.250,51 euro; liv. B1, 2.084,33 euro; liv. B2, 2.084,33 euro; liv. C1, 1.851,64 euro; liv. C2, 1.851,64 euro; liv. C3, 1.851,64 euro; liv. D1, 1.664,94 euro; liv. D2, 1.664,94 euro; liv. D3, 1.664,94 euro; liv. E1, 1.553,89 euro; liv. E2, 1.553,89 euro; liv. E3, 1.553,89 euro; liv. F, 1.540,17 euro.

COMMERCIO (CISAL - ANPIT CONFAZIENDA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2024

A decorrere dall'1.9.2024 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: Dirigente 4.316,85 euro; liv. Q, 2.786,99 euro; liv. A1, 2.490,50 euro; liv. A2, 2.217,73 euro; liv. B1, 1.992,39 euro; liv. B2, 1.755,20 euro; liv. C1, 1.589,18 euro; liv. C2, 1.458,72 euro; liv. D1, 1.304,55 euro; liv. D2, 1.185,95 euro; operatore di vendita 1, 1.825,44 euro; operatore di vendita 2, 1.608,12 euro; operatore di vendita 3, 1.456,01 euro; operatore di vendita 4, 1.166,97 euro.

INDENNITÀ ORARIA DI DISPONIBILITÀ SCADENZA DELL'1.9.2024

A decorrere dall'1.9.2024 l'indennità oraria di disponibilità assume i seguenti nuovi valori: liv. C1, 2, 1.168,00 euro; liv. C2, 1, 9.421,00 euro; liv. D1, 1, 7.378,00 euro; liv. D2, 1, 5.792,00 euro.

CREDITO (ABI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2024

Decorrono dall'1.9.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 23.11.2023. Di seguito riportiamo i nuovi valori: liv. QD4, 5.045,85 euro; liv. QD3, 4.297,64 euro; liv. QD2, 3.871,28 euro; liv. QD1, 3.653,43 euro; liv. 3/4, 3.256,90 euro; liv. 3/3, 2.986,15 euro; liv. 3/2, 2.821,13 euro; liv. 3/1, 2.676,62 euro; area unificata, 2.420,02 euro.

CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI ED ARTIGIANE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2024

Decorrono dall'1.9.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 9.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q/4, 4.978,66 euro; liv. Q/3, 4.239,27 euro; liv. Q/2, 3.815,86 euro; liv. Q/1, 3.600,61 euro; liv. 3/4, 3.206,90 euro; liv. 3/3, 2.943,02 euro; liv. 3/2, 2.780,38 euro; liv. 3/1, 2.637,95 euro; liv. 2/2, 2.474,19 euro; liv. 2/1, 2.315,18 euro; liv. 1, 2.156,20 euro.

PREMIO ANNUALE SCADENZA DELL'1.9.2024

Entro il mese di settembre le aziende sono tenute ad erogare a tutti i lavoratori non in prova il valore di produttività aziendale.

52

DIRIGENTI COOPERATIVE

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2024

Con la retribuzione del mese di settembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori forza al 31.12.2023 il primo dei due ratei dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 12.7.2024, in misura pari a 1.000,00 euro.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI SCADENZA DELL'1.9.2024

Dall'1.9.2024 la durata dello scaglione iniziale di anzianità di servizio entro il quale il termine del periodo di preavviso è pari a 7 mesi aumenta da 2 a 4 anni.

CONTRIBUTI CONTRATTUALI
SCADENZA DELL'1.9.2024

Con la retribuzione del mese di settembre le aziende devono trattenere a ciascun dirigente che non abbia manifestato la propria volontà contraria un importo *una tantum* pari a 150,00 euro, a titolo di contributo per le spese contrattuali, come previsto dall'Accordo 12.7.2024.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.9.2024

A decorrere dall'1.9.2024 le aziende operanti nelle regioni prive di accordi sulla sanità integrativa sono tenute ad iscrivere all'assistenza sanitaria integrativa (Fondo Agidae Salus Istruzione) tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (compresi quelli a carattere intermittente o ciclico) e con contratto a termine di durata superiore ai 3 mesi.

GAS E ACQUA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2024

Decorrono dall'1.9.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 30.9.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 3.367,73 euro; liv. 8, 3.041,31 euro; liv. 7, 2.809,99 euro; liv. 6, 2.578,39 euro; liv. 5, 2.347,94 euro; liv. 4, 2.204,68; liv. 3, 2.062,61 euro; liv. 2, 1.864,61 euro; liv. 1, 1.677,64 euro.

MATERIALI DA COSTRUZIONE

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2024

Con la retribuzione del mese di settembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza all'1.9.2024 il terzo e ultimo rateo dell'indennità *una tantum* prevista dall'Accordo 25.1.2024, pari a 150,00 euro.

54

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA/CONFIMI)

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.9.2024

Entro il mese di settembre 2024 i datori di lavoro sono tenuti, in applicazione dell'Accordo 7.6.2021, a mettere a disposizione dei lavoratori non in prova in forza già all'1.1.2024 e con almeno 6 mesi di anzianità (ad esclusione dei lavoratori in aspettativa non retribuita) strumenti di *welfare* per un valore complessivo di 200,00 euro (importo non riproponibile), da utilizzare entro il 31.8.2025.

NOLEGGIO - AUTORIMESSE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2024

Decorrono dall'1.9.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 15.12.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. A1, 2.054,60 euro; liv. A2, 1.934,33 euro; liv. B1, 1.763,95 euro; liv. B2, 1.683,77 euro; liv. B3, 1.613,61 euro; liv. C1, 1.553,48 euro; liv. C2, 1.383,10 euro; liv. C3, 1.282,87 euro; liv. C4, 1.002,24 euro.

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (ARTIGIANATO)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2024

Con la retribuzione del mese di settembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori forza al 3.4.2024 il terzo e ultimo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 3.4.2024, in misura pari a 250,00 euro (ridotta a 175,00 euro per gli apprendisti).

OLEARI E MARGARINIERI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2024

Decorrono dall'1.9.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 16.5.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.424,65 euro; liv. 2, 2.257,67 euro; liv. 3, 2.033,43 euro; liv. 4, 1.795,84 euro; liv. 5, 1.642,54 euro; liv. 6, 1.517,18 euro; liv. 7, 1.384,90 euro; liv. 8, 1.307,36 euro; liv. 9, 1.229,01 euro; liv. 10, 1.116,51 euro.

ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2024

Decorrono dall'1.9.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi; di seguito ne riportiamo i valori, determinati attraverso un'elaborazione redazionale sulla base degli incrementi previsti dall'Accordo 19.7.2024: liv. Q, 2.362,45 euro; liv. 1, 2.251,52 euro; liv. 2, 1.982,40 euro; liv. 3, 1.892,93 euro; liv. 4, 1.708,52 euro; liv. 5, 1.632,34 euro; liv. 6S, 1.596,31 euro; liv. 6, 1.556,38 euro; liv. 7, 1.494,43 euro.

PANIFICI INDUSTRIALI (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2024

Decorrono dall'1.9.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 8.4.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.231,30 euro; liv. 2, 2.096,45 euro; liv. 3A, 1.970,90

euro; liv. 3B, 1.869,35 euro; liv. 4, 1.655,35 euro; liv. 5, 1.529,10 euro; liv. 6, 1.367,30 euro; operatore di vendita 1^a cat., 2.492,70 euro; operatore di vendita 2^a cat., 2.070,50 euro.

PULIZIA (ARTIGIANATO)

ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR) SCADENZA DELL'1.9.2024

Con la retribuzione del mese di settembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 27.10.2022, il ventitreesimo rateo (dei 26 totali di pari importo previsti dall'Accordo 27.10.2022) dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), nella misura di 15,00 euro in cifra fissa. Tale importo va riproporzionato solo per i lavoratori a tempo parziale (in ragione della percentuale di riduzione di orario) e per gli apprendisti (in ragione della percentuale di riduzione della retribuzione applicata mese per mese).

RECAPITO CORRISPONDENZA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2024

Decorrono dall'1.9.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 14.11.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.111,46 euro; liv. 2, 1.907,85 euro; liv. 3S, 1.706,51 euro; liv. 3, 1.609,29 euro; liv. 4, 1.528,64 euro; liv. 5S, 1.424,70 euro; liv. 5, 1.384,53 euro; liv. 6, 1.303,39 euro.

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2024

Con la retribuzione di settembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 14.11.2023 la terza delle tre *tranche* dell'indennità forfettaria *una tantum* prevista dall'Accordo 14.11.2023, pari a 200,00 euro (140,00 euro per gli apprendisti).

SERVIZI ASSISTENZIALI (ANPAS - MISERICORDIE)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2024

Con la retribuzione del mese di settembre le imprese sono tenute a corrispondere al personale in forza alla data del 2.2.2024 il secondo e ultimo rateo dell'indennità forfettaria *una tantum*, pari a 200,00 euro.

SOCCORSO STRADALE (UGL - CONFIMEA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2024

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Decorrono dall'1.9.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 22.11.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.154,79 euro; liv. 1, 1.893,60 euro; liv. 2, 1.697,71 euro; liv. 3, 1.555,36 euro; liv. 4, 1.488,74 euro; liv. 5, 1.413,02 euro; liv. 6, 1.360,78 euro; liv. 7, 1.305,93 euro.

TERZIARIO (UGL - FEDERTERZIARIO)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2024

Con la retribuzione di settembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 25.1.2024 la seconda e ultima *tranche* dell'indennità forfettaria *una tantum* prevista dall'Accordo 25.1.2024, pari a 100,00 euro.

TERZIARIO AVANZATO (CISAL - ANPIT)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2024

Decorrono dall'1.9.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal Protocollo 29.8.2022; di seguito ne riportiamo i valori: Dirigente 4.289,48 euro; liv. Q, 3.114,28 euro; liv. A1, 2.655,95 euro; liv. A2, 2.373,90 euro; liv. B1, 2.091,86 euro; liv. B2, 1.903,82 euro; liv. C1, 1.704,04 euro; liv. C2, 1.527,76 euro; liv. D1, 1.339,73 euro; liv. D2, 1.175,20 euro; operatore di vendita 1, 1.882,67 euro; operatore di vendita 2, 1.713,44 euro; operatore di vendita 3, 1.533,64 euro; operatore di vendita 4, 1.374,98 euro.

57

LAVORO INTERMITTENTE SCADENZA DELL'1.9.2024

Decorrono dall'1.9.2024 i nuovi valori della quota oraria della paga base nazionale conglobata mensile (PBNCM) spettante in caso di lavoro intermittente; di seguito ne riportiamo i valori: liv. C1, 9, 8.499,00 euro; liv. C2, 8, 8.310,00 euro; liv. D1, 7, 7.441,00 euro; liv. D2, 6, 7.931,00 euro. Per gli importi degli altri elementi retributivi si rimanda alla tabella 3 dell'art. 115 del CCNL 26.9.2022.

TESSILE - MODA E CHIMICA - CERAMICA (ARTIGIANATO)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2024

Con la retribuzione del mese di settembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 16.7.2024 il primo rateo dell'indennità forfettaria *una tantum* prevista dall'Accordo 16.7.2024 pari a 55,00 euro. Tale importo è ridotto a 38,50 euro per gli apprendisti.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

VIGILANZA PRIVATA

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2024

Con la retribuzione del mese di settembre le aziende sono tenute a corrispondere alle guardie particolari giurate (GpG) la seconda delle tre *tranche* dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 30.5.2023; di seguito ne riportiamo gli importi: liv. Q, 260,36 euro; liv. 1, 212,14 euro; liv. 2, 192,86 euro; liv. 3, 162,00 euro; liv. 4, 135,00 euro; liv. 5, 127,29 euro; liv. 6, 96,43 euro. In alternativa il pagamento dell'*una tantum* è previsto anche attraverso strumenti di *welfare* aziendale.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

PROROGA DELLA DECONTRIBUZIONE SUD PER IL 2024

Fino al 31 dicembre prossimo le aziende interessate potranno ancora beneficiare della c.d. “decontribuzione Sud”, grazie ad una decisione comunitaria che ne ha prorogato l’applicabilità. Con la circ. 82/2024, l’INPS ha illustrato la disciplina applicabile.

La decisione C(2024) 4512 *final* del 25.6.2024 della Commissione europea, ha prorogato l’applicabilità dell’agevolazione contributiva denominata “decontribuzione Sud” fino al 31.12.2024.

Con la circ. 17.7.2024 n. 82, l’INPS ha fornito la disciplina generale e gli aspetti gestionali della agevolazione contributiva in questione.

Profili generali

La forma di decontribuzione in esame è prevista dall’art. 1 co. 161 ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e consiste in un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico di particolari datori di lavoro, finalizzato a ridurre il carico contributivo nelle aree svantaggiate del Sud Italia, quali:

- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.

In particolare, l’esonero è pari al:

- 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, sino al 31.12.2025;
- 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per gli anni 2026 e 2027;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

-
-
- 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per gli anni 2028 e 2029.

In estrema sintesi, l'esonero in questione può essere richiesto con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato e riguarda la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

Autorizzazioni europee

Con la circolare in parola, l'INPS evidenzia come l'agevolazione in questione si configuri quale misura selettiva e, come tale, necessiti della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Nel merito, con la decisione C(2023) 9018 *final* del 15.12.2023, la Commissione europea ha prorogato l'applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al 30.6.2024, ritenendo che le misure di sostegno nazionali potessero aiutare effettivamente le imprese nel quadro critico dell'economia internazionale, fortemente condizionato dagli eventi bellici in Ucraina.

Successivamente, la stessa Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 *final* del 25.6.2024, ha prorogato l'applicabilità della decontribuzione fino al 31.12.2024, a condizione che l'aiuto sia concesso entro il 30.6.2024.

Ambito di applicazione temporale della proroga

Per quanto riguarda invece i limiti di efficacia temporale della misura agevolativa in questione, l'INPS ricorda che lo stesso Ministero del Lavoro ha chiarito che la decontribuzione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate dall'1.7.2024.

Pertanto, la proroga fino al 31.12.2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024.

Sul punto, nella circolare si precisa inoltre che, qualora entro la data del 30.6.2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione Sud può trovare applicazione fino al 31.12.2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente alla suddetta data del 30 giugno.

Istruzioni operative

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente gestionali, il beneficio contributivo si applica, sempre per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30.6.2024, tramite l'esposizione degli appositi codici nei flussi UniEmens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

Proprio con riferimento ai datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, la circolare in commento rende noto che i medesimi dovranno esporre, a partire dal flusso di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento "Imponibile" e l'elemento "Contributo" della sezione "DenunciaIndividuale". In particolare, nell'elemento "Contributo" dovrà essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, i datori di lavoro interessati dovranno, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto 2024, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all'interno dell'elemento "InfoaggCausaliContrib".

Pertanto, per esporre il beneficio spettante, devono essere valorizzati all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", nell'elemento "InfoAggcausaliContrib" i seguenti elementi:

- in "CodiceCausale" va inserito il valore "DESU";
- in "IdentMotivoUtilizzoCausale", dal periodo di competenza agosto 2024, va inserita la data di assunzione e deve essere esposto l'attributo "TipIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

Con l'occasione, l'INPS fa altresì presente che:

- la fruizione della decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 potrà essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024;
- i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*